SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 107

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 10 maggio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

00A4723

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 10 maggio 2000, n. **111.**

Disposizioni urgenti in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero e sulla revisione delle liste elettorali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che prevede l'iscrizione d'ufficio nelle liste elettorali degli elettori compresi nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, che disciplina la cancellazione dalle predette liste per irreperibilità presunta;

Considerato che tali disposizioni comportano la presenza nelle liste elettorali di cittadini i cui indirizzi attuali risultano del tutto sconosciuti sia al comune di iscrizione, sia all'anagrafe degli italiani residenti all'estero;

Considerata la necessità di disciplinare in maniera più organica l'istituto giuridico della irreperibilità presunta previsto dal citato articolo 4 della legge n. 470 del 1988, nonché di contemperare l'esigenza di garantire l'esercizio del voto a tutti gli elettori con quella di determinare la reale e aggiornata composizione delle liste;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di conseguire tali obiettivi, al fine di determinare l'effettiva consistenza del corpo elettorale in occasione delle imminenti consultazioni referendarie ed elettorali;

Considerato che il Senato della Repubblica ha approvato l'analogo disegno di legge presentato dal Governo nel marzo scorso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 maggio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* per irreperibilità presunta, salvo prova contraria:

1) trascorsi cento anni dalla nascita;

2) dopo due rilevazioni censuarie consecutive;

3) quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell'AIRE, l'indirizzo all'estero;

4) quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, in occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l'elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell'Unione europea, nonché le consultazioni referendarie locali;».

Art. 2.

1. I cittadini cancellati per irreperibilità dall'anagrafe della popolazione residente, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, o dall'anagrafe degli italiani residenti all'estero, ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, sono cancellati dalle liste elettorali in occasione delle revisioni delle liste stesse da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all'articolo 32 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La commissione elettorale comunale, in occasione di consultazioni elettorali e referendarie, è tenuta a provvedere alle cancellazioni di cui al comma 1 non oltre il ventesimo giorno anteriore alla data della votazione. In sede di prima applicazione, si provvede alle operazioni relative alle cancellazioni non oltre il nono giorno anteriore alla data della votazione.

3. I cittadini cancellati dalle liste elettorali ai sensi dei commi 1 e 2 sono iscritti in un apposito elenco e, qualora si presentino all'ufficio elettorale, sono senz'altro ammessi al voto mediante rilascio del certificato elettorale. Tali elettori sono iscritti, a cura del presidente di seggio, in calce alla lista della sezione. Del nominativo di tali elettori viene data notizia all'ufficiale d'anagrafe, per gli ulteriori accertamenti ai fini della regolarizzazione della posizione anagrafica. I cittadini cancellati possono, in ogni momento, richiedere, con comunicazione recante l'indicazione delle proprie generalità e del luogo di residenza, al comune che ha provveduto alla cancellazione, di essere reiscritti d'ufficio nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e nelle liste elettorali.

4. L'elenco comunale dei cittadini cancellati ai sensi del presente decreto è pubblicato nell'albo dell'ente e nei consolati del paese di emigrazione, dandone notizia, nell'ambito della comunicazione istituzionale e dei rispettivi stanziamenti, sui periodici di lingua italiana dei paesi di presunta residenza.

5. Sono valide le operazioni di revisione delle liste elettorali che risultino comunque conformi a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera *d),* della legge

27 ottobre 1988, n. 470, come modificato dal presente decreto, ancorché effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore di quest'ultimo.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 2000

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

MANCINO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

00G0164

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 marzo 2000, n. **112.**

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, relativo ai limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;

Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme relative ai limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici, ed in particolare l'articolo 2 che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere stabilite le mansioni e qualifiche speciali per le quali è necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, che in attuazione della predetta disposizione stabilisce, tra le altre, le misure di altezza per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate;

Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante «Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile»;

Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, recante: «Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;

Sentiti i Ministri della difesa, dei trasporti e della navigazione e per le pari opportunità;

Sentita la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 marzo 2000;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 *(Ministero della difesa: Forze armate). - 1.* Per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri sono richieste le seguenti misure di altezza:

a) per gli ufficiali, sottufficiali e volontari di truppa, salvo quanto previsto dalle lettere *b)* e *c)*: non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,61 per le donne e, limitatamente al personale della Marina, non superiore a metri 1,95;

b) per gli ufficiali piloti della Marina e per gli ufficiali dei ruoli naviganti normale e speciale dell'Aeronautica: non inferiore a metri 1,65 e non superiore a metri 1,90;

c) per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri: non inferiore a metri 1,70 per gli uomini e a metri 1,65 per le donne.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 marzo 2000

Il Presidente: D'ALEMA

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 244

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica, e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874:

«Art. 2. — 1. Entro i successivi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri può stabilire, con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati, le organizzazioni sindacali più rappresentative e la Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le mansioni e qualifiche speciali per le quali è necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite.

2. La norma di cui all'art. 1 non si applica ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, reca: «Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380.

«2. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per le pari opportunità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dei trasporti e della navigazione e per la funzione pubblica, sentita la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, uno o più decreti legislativi per disciplinare il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale militare femminile, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare la realizzazione del principio delle pari opportunità uomo-donna, nel reclutamento del personale militare, nell'accesso ai diversi gradi, qualifche, specializzazioni ed incarichi del personale delle Forze armate e del corpo della Guardia di finanza;

b) applicare al personale militare femminile e maschile la normativa vigente per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità e di pari opportunità uomo-donna, tenendo conto dello status del personale militare».

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma primo ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 1:

— Per il titolo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, vedasi in note alle premesse.

00G0158

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 1° marzo 2000, n. **113.**

Regolamento recante modalità, condizioni ed importo massimo dell'intervento agevolativo di cui all'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, come modificato dell'articolo 20, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 aprile 1990, n. 100, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 3 maggio 1990, n. 101, recante: «Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero», e in particolare l'articolo 4, comma 1, periodo primo, così come modificato dal decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 143, che prevede che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sono stabilite le modalità, le condizioni e l'importo massimo per la corresponsione dei contributi agli interessi da parte del soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o parte di essa, di capitale di rischio nelle società e imprese all'estero partecipate dalla Società italiana per le imprese all'estero S.p.a. - Roma (SIMEST);

Visto l'articolo 4, comma 1, periodi secondo e terzo, della citata legge n. 100/1990, che prevedono che il tasso di interesse agevolato è stabilito in misura pari al 50% di quello di riferimento determinato per il credito agevolato del settore industriale ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento, e che i relativi oneri sono a carico del fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295;

Vista la legge 12 agosto 1993, n. 312, concernente: «Abolizione del "fixing" delle valute e definizione di un cambio alternativo di riferimento»;

Visto l'articolo 109/L della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, successivamente modificata dalla legge 3 novembre 1992, n. 454, con la quale è stato ratificato il Trattato istitutivo della Comunità europea;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'articolo 12, secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione dei criteri e delle modalità di erogazione;

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero in data 28 novembre 1997, n. 500,

recante modalità, condizioni ed importo massimo dell'intervento agevolativo di cui al predetto articolo 4 della legge n. 100/1990;

Visto l'articolo 25 del decreto legislativo n. 143/1998 che attribuisce alla SIMEST, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e prevede la stipula di apposite convenzioni con il Ministero del commercio con l'estero, al fine anche di determinare i compensi e rimborsi relativi a tale gestione;

Visto il decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Vista la convenzione, relativa alla gestione del Fondo di cui all'articolo 3 della legge n. 295/1973, stipulata fra il Ministro del commercio con l'estero e la SIMEST in data 15 ottobre 1998 ed approvata con decreto del Ministro del commercio con l'estero del 16 ottobre 1998;

Visto l'articolo 2, primo comma, della citata convenzione del 15 ottobre 1998 concernente l'istituzione del «Comitato agevolazioni» quale organo deliberativo in materia di interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui all'articolo 4 della legge n. 100/1990 soprarichiamata;

Atteso che, a seguito delle modifiche apportate alla legge n. 100/1990 dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 143/1998, occorre rideterminare modalità, condizioni ed importo massimo dell'intervento agevolativo di cui all'articolo 4 della stessa legge n. 100/1990;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, ed in particolare l'articolo 3, relativo al controllo preventivo di legittimità sugli atti non aventi forza di legge;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Udito il parere n. 253/99 della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 6 dicembre 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma del comma 3 dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, con nota n. 200199 in data 19 gennaio 2000;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. La Società italiana per le imprese all'estero S.p.a. - Roma (SIMEST), nella sua qualità di soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.a.

2. Il contributo agli interessi di cui al precedente comma 1 può essere concesso a fronte di operazioni di finanziamento accordate agli operatori italiani da soggetti, italiani o esteri, autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, per l'acquisizione di quote in società o imprese all'estero non ancora costituite o già costituite. In quest'ultima ipotesi la quota eventualmente detenuta in precedenza dallo stesso operatore richiedente deve risultare interamente versata.

3. Il contributo agli interessi di cui al precedente comma 1 può essere concesso a fronte di operazioni per le quali la quota di capitale di rischio non è acquisita dagli operatori italiani prima della data della delibera del consiglio di amministrazione della SIMEST che approva l'acquisizione della partecipazione di quest'ultima nella società o impresa all'estero.

4. Detto contributo non può cumularsi con altre provvidenze pubbliche finalizzate ad agevolare la stessa acquisizione, mentre può sussistere anche in presenza di interventi finanziari comunitari o resi disponibili da organismi internazionali operanti nel settore della promozione degli investimenti all'estero.

5. I contributi agli interessi corrisposti ai sensi del presente decreto sono addebitati al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie destinate a tale attività.

Art. 2.

Procedimento per la concessione

1. L'operatore interessato può presentare alla SIMEST domanda di contributo agli interessi anche prima della data della delibera del consiglio di amministrazione della SIMEST stessa che approva l'acquisizione della partecipazione di quest'ultima nella società o impresa all'estero e comunque non oltre tre mesi successivi alla suddetta data.

2. Le domande di contributo agli interessi sono istruite secondo l'ordine cronologico di arrivo delle stesse, sempreché complete della necessaria documentazione.

3. L'attività istruttoria è diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi e la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modifiche, la tipologia della partecipazione dell'operatore richiedente nella società o impresa all'estero e, nel caso di apporti in natura, la congruità di tali apporti. Per tale attività possono essere utilizzati i documenti e altri elementi di valutazione acquisiti dalla SIMEST ai fini dell'assunzione della propria partecipazione.

4. L'attività istruttoria e la relativa deliberazione finale del «Comitato agevolazioni» sono definite non oltre sei mesi dalla data di arrivo della domanda completa della necessaria documentazione.

5. Ove le disponibilità finanziarie del Fondo siano insufficienti rispetto alle domande presentate, il «Comitato agevolazioni» provvede ad accogliere prioritariamente le domande avanzate dagli operatori in possesso di certificazione di qualità del prodotto o del-

l'azienda in attuazione di quanto previsto all'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

Art. 3.

Importo massimo agevolabile

1. L'importo massimo agevolabile dei finanziamenti, fermi restando i limiti di intensità d'aiuto previsti dalla normativa comunitaria, è fissato in misura non superiore al controvalore in lire o in euro del 90% della prevista quota complessiva di partecipazione degli operatori italiani richiedenti nella società o impresa estera fino al 51% del capitale di quest'ultima. Ove le relative richieste siano presentate da più operatori italiani partecipanti al capitale di una stessa società estera, l'agevolazione, fermi i limiti massimi sopra indicati, viene proporzionalmente commisurata ai rispettivi apporti al capitale della società estera. Ove più imprese italiane, i cui bilanci risultino in uno stesso bilancio consolidato, presentino domanda di contributo agli interessi per una medesima iniziativa, ai fini del calcolo dell'intensità massima dell'aiuto, sarà preso in considerazione l'ammontare complessivo dei finanziamenti. Per il computo del predetto limite del 51% non viene considerato l'importo della quota di partecipazione della SIMEST nella società o impresa estera.

2. Ai fini del calcolo dell'importo massimo dei finanziamenti e dell'intensità d'aiuto, il controvalore in lire o in euro della partecipazione è calcolato sulla base del tasso di cambio, rilevato ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, ed eventuali successive modificazioni, quindici giorni lavorativi prima della data di deliberazione della concessione dell'agevolazione, o, in caso di valute non ricomprese nell'elenco di cui al medesimo articolo 2, comma 1, al tasso di cambio rilevato alla stessa data dall'Ufficio italiano dei cambi sulla base della quotazione del dollaro statunitense. Per le domande pervenute dopo il 31 dicembre 1998 si applicano, per le valute dei Paesi appartenenti all'Unione monetaria europea, i tassi di conversione fissi stabiliti dal Consiglio europeo in base all'articolo 109/L, paragrafo 4, prima frase, del Trattato istitutivo della Comunità europea e, per le altre valute, i tassi di cambio rilevati secondo quanto previsto nella prima parte del presente comma, tenendo conto, ove necessario, del tasso di conversione Euro/Lira, irrevocabilmente stabilito dal Consiglio europeo in base al predetto articolo.

3. La durata massima dei finanziamenti, che devono essere denominati in lire o in euro, non può eccedere gli otto anni a partire dalla prima erogazione, compreso un periodo massimo di utilizzo e preammortamento di tre anni. I rimborsi devono avvenire con cadenza semestrale.

Art. 4.

Modalità di erogazione

1. Il contributo agli interessi è pari, per tutta la durata del finanziamento, al 50% del tasso di riferimento, determinato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, per il credito agevolato al settore industriale, in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento. Esso è erogato, in lire o in euro, all'operatore richiedente direttamente o tramite il soggetto finanziatore, non oltre trenta giorni dal completamento della documentazione necessaria.

2. L'intervento agevolativo decorre dal momento dell'erogazione del finanziamento sempreché sia stata perfezionata o persista l'acquisizione della partecipazione della SIMEST al capitale di rischio della società o impresa all'estero, siano stati effettuati da parte dell'operatore richiedente i versamenti o gli apporti della quota di capitale di rischio acquisita nella società o impresa all'estero e sia stata trasmessa la necessaria documentazione. Tali versamenti o apporti sono agevolabili in quanto effettuati entro due anni dalla data di concessione dell'agevolazione.

3. In caso di acquisizione di quote di capitale di rischio con apporti di natura non finanziaria l'operatore richiedente deve produrre, ai fini della valutazione circa l'ammissibilità e la congruità, una perizia giurata o una valutazione di una società specializzata. La SIMEST può disporre una ulteriore perizia o valutazione il cui costo è a carico dell'operatore.

4. L'erogazione del contributo in conto interessi, che è subordinata alla sussistenza dei requisiti indicati al precedente comma 2 del presente articolo, avviene in più quote sulla base delle rate di interessi, previste dal piano di ammortamento del finanziamento, pagate dall'operatore richiedente.

5. Fermo restando quanto stabilito ai commi precedenti, il tasso d'interesse e le altre condizioni alle quali è perfezionato il finanziamento sono liberamente concordati tra l'operatore richiedente ed il soggetto finanziatore.

6. Il controvalore in lire o in euro dei versamenti o apporti oggetto del finanziamento è calcolato sulla base del tasso di cambio rilevato, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 312/1993 ed eventuali successive modificazioni, alla data in cui i versamenti o apporti sono effettuati. In caso di valute non ricomprese nell'elenco di cui al medesimo articolo 2, comma 1, il controvalore in lire o euro è dato dai tassi di cambio indicativi rilevati periodicamente dall'Ufficio italiano dei cambi sulla base della quotazione del dollaro statunitense. Per i versamenti o apporti successivi al 31 dicembre 1998 si applicano, per le valute dei Paesi appartenenti all'Unione monetaria europea, i tassi di conversione fissi stabiliti dal Consiglio europeo in base all'articolo 109/L, paragrafo 4, prima frase, del Trattato istitutivo della Comunità europea e, per le altre valute, i tassi di cambio rilevati secondo quanto previsto nella prima parte del presente comma, tenendo conto, ove necessario, del tasso di conversione euro/lira irrevocabilmente stabilito dal Consiglio europeo, in base al predetto articolo.

Art. 5.

Cessazione dell'agevolazione

1. L'intervento agevolativo cessa, a decorrere dalle date dei rispettivi eventi, in caso di:

a) estinzione anticipata del finanziamento, decadenza dal beneficio del termine o risoluzione del relativo contratto per qualsiasi causa;

b) cessazione dell'attività dell'operatore beneficiario o fallimento o altra procedura concorsuale che comporti la cessazione dell'attività;

c) disinvestimento della quota di partecipazione finanziata;

d) cessazione della partecipazione della SIMEST nell'impresa o società estera nell'ipotesi di inadempimento da parte dell'operatore italiano dei relativi obblighi contrattuali assunti nei confronti della SIMEST stessa.

Art. 6.

Revoca delle agevolazioni

1. Nel caso in cui il contributo agli interessi sia stato concesso o erogato in assenza di uno o più requisiti per fatti imputabili all'operatore richiedente e non sanabili, il «Comitato agevolazioni» delibera la revoca, totale o parziale, del contributo. Tale revoca comporta la restituzione entro i termini stabiliti dallo stesso «Comitato agevolazioni», del contributo eventualmente erogato, con applicazione degli interessi dalla data di ciascuna erogazione a quella di effettivo riaccredito, al tasso utilizzato dalla Banca centrale europea sulle operazioni di rifinanziamento principali, vigente alla data di ciascuna erogazione maggiorato di cinque punti percentuali ed una sanzione amministrativa pecuniaria da due a quattro volte l'importo indebitamente fruito.

2. Nel caso in cui il contributo agli interessi sia stato concesso o erogato in assenza di uno o più requisiti per falli non imputabili all'operatore richiedente, il «Comitato agevolazioni» delibera la revoca totale o parziale del contributo. Tale revoca comporta la restituzione, entro i termini stabiliti dallo stesso «Comitato agevolazioni» del contributo eventualmente erogato con applicazione degli interessi, dalla data di ciascuna erogazione a quella di effettivo riaccredito, al tasso utilizzato dalla Banca centrale europea sulle operazioni di rifinanziamento principali vigente alla data di ciascuna erogazione.

3. Per il recupero delle somme di cui al presente articolo, la Simest è autorizzata ad avvalersi della procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 7.

Controlli

1. Il «Comitato agevolazioni» può disporre controlli anche a campione sulle operazioni oggetto di agevolazioni ai sensi del presente decreto.

2. A tal fine il «Comitato agevolazioni», fatto salvo quanto previsto all'articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, stabilisce i criteri, i termini e le modalità dei controlli, i requisiti dei soggetti preposti a tale attività comprese le cause di incompatibilità, nonché la misura massima dei relativi oneri. All'inizio di ciascun anno il «Comitato agevolazioni» delibera il programma dei controlli che intende effettuare.

3. L'attività di controllo deliberata dal «Comitato agevolazioni» può essere eseguita dal Ministero del commercio con l'estero o da altre amministrazioni pubbliche competenti in materia. Le spese relative all'effettuazione dei controlli sono a carico del Fondo 295.

4. I risultati dei controlli effettuati sono tempestivamente trasmessi al «Comitato agevolazioni» a cura dei soggetti interessati.

Art. 8.

Disposizioni transitorie e finali

1. In attuazione del presente decreto la Simest predispone apposita circolare operativa contenente anche il modulo di domanda che, dopo l'approvazione da parte del «Comitato agevolazioni», sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il modulo di domanda prevede la documentazione da allegare, compresa quella necessaria ai fini di quanto previsto dalla normativa antimafia.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle domande di contributo agli interessi pervenute alla Simest a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, nonché alle domande presentate al Mediocredito centrale o alla Simest anche prima di tale data purché relative ad operazioni per le quali non è ancora intervenuta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la delibera positiva del consiglio di amministrazione della Simest relativa all'acquisizione della partecipazione di quest'ultima al capitale di rischio della società o impresa estera. Alle domande di ammissione all'agevolazione presentate al Mediocredito centrale o alla Simest prima della data di entrata in vigore del presente decreto relative ad operazioni per le quali la delibera positiva del consiglio di amministrazione della Simest è già intervenuta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 28 novembre 1997, n. 500, richiamato nelle premesse del presente decreto, in quanto compatibili con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 143/1998.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo, ancorché riferite ad operazioni di finanziamento di partecipazioni in società estere non miste acquisite in epoca precedente, purché la relativa domanda di contributo sia presentata non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° marzo 2000

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Il Ministro del commercio con l'estero
FASSINO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2000
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 13

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota al titolo:

La legge 24 aprile 1990, n. 100, recante: «Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 1990. Si riporta il testo dell'art. 4, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143:

«4.1. Il soggetto gestore del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese all'estero partecipate dalla Simest S.p.a., alle modalità, condizioni ed importo massimo stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Si applica l'art. 3, commi 1, 2 e 5, della legge 26 novembre 1993, n. 489. In ogni caso il tasso è stabilito in misura pari al 50 per cento di quello di riferimento determinato per il credito agevolato del settore industriale ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295.

2. In caso di mancato conferimento, anche parziale, della prevista quota di capitale di rischio nella società o impresa, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e relative norme d'attuazione.

3. Gli operatori italiani che partecipano a società e imprese all'estero partecipate dalla Simest S.p.a. sono ammessi, nei limiti delle rispettive quote di partecipazione, alla garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per i rischi politici e per quelli commerciali derivanti dal mancato trasferimento di fondi spettanti all'impresa italiana, per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale secondo modalità e condizioni che saranno all'uopo determinate dal comitato di gestione della medesima SACE».

Nota alle premesse:

Per il testo dell'art. 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, vedasi in nota al titolo.

— Si riporta il testo dell'art. 109/L della legge 14 ottobre 1957, n. 1203. (Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi internazionali, firmati a Roma il 25 marzo 1957: *a)* Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati; *b)* Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati; *c)* Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee):

non appena presa la decisione sulla data d'inizio della terza fase conformemente all'art. 121, paragrafo 3, o, secondo i casi, immediatamente dopo il 1° luglio 1998:

il Consiglio adotta le disposizioni di cui all'art. 107, paragrafo 6;

i Governi degli Stati membri senza deroga nominano, in conformità della procedura di cui all'art. 50 dello statuto del SEBC, il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo della BCE. Se vi sono Stati membri con deroga, il numero dei membri del comitato esecutivo può essere inferiore a quello previsto dall'art. 11.1., dello statuto del SEBC, ma in nessun caso può essere inferiore a quattro.

Non appena è stato nominato il comitato esecutivo, il SEBC e la BCE entrano in funzione e si preparano a svolgere appieno le loro attività come indicato nel presente trattato e nello statuto del SEBC. Il pieno esercizio dei loro poteri ha inizio a decorrere dal primo giorno della terza fase.

2. Non appena è stata istituita la BCE, essa, se necessario, assume i compiti dell'IME. Con l'istituzione della BCE, l'IME viene posto in liquidazione; le relative modalità sono definire nello statuto dell'IME.

3. Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga e fatto salvo l'art. 107, paragrafo 3, del presente trattato, il consiglio generale della BCE di cui all'art. 45 dello statuto del SEBC sarà costituito in quanto terzo organo decisionale della BCE.

4. Alla data di inizio della terza fase, il Consiglio, deliberando all'unanimità degli Stati membri senza deroga, su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, adotta i tassi di conversione ai quali le rispettive monete sono irrevocabilmente vincolate e il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'ecu viene a sostituirsi a queste valute; e sarà quindi valuta a pieno diritto. Questa misura di per sé non modifica il valore esterno dell'ecu. Il Consiglio, deliberando con la stessa procedura, prende anche le altre misure necessarie per la rapida introduzione dell'ecu come moneta unica di queglì Stati membri.

5. Se si decide, conformemente alla procedura di cui all'articolo 122, paragrafo 2, di abolire una deroga, il Consiglio, deliberando all'unanimità degli Stati membri senza deroga e dello Stato membro in questione, su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, adotta il tasso al quale l'ecu subentra alla moneta dello Stato membro in questione e prende le altre misure necessarie per l'introduzione dell'ecu come moneta unica nello Stato membro interessato.

La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990. Il testo dell'art. 12, comma 1, è il seguente:

«Art. 12. — 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi».

Il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 novembre 1997, n. 500, reca: «Regolamento recante modalità, condizioni e tempi dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a., previsto dall'art. 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, a favore degli operatori italiani per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio nelle società o imprese miste all'estero partecipate dalla Simest S.p.a.» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 gennaio 1998, n. 21.

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante: «Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 13 maggio 1998, n. 109. Si riporta il testo dell'art. 25, commi 1, 2, 3 e 4:

«Art. 25. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, alla legge 20 ottobre 1990, n. 304, alla legge 24 aprile 1990, n. 100, ed all'art. 14 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, viene attribuita alla Simest S.p.a. A decorrere dalla medesima data la gestione degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, viene attribuita alla Finest S.p.a. Con apposita convenzione sono disciplinate le modalità di collaborazione fra Simest S.p.a. e Finest S.p.a.

2. Per la gestione degli interventi di cui al comma 1, la Simest S.p.a. stipula apposite convenzioni con il Ministero del commercio con l'estero, al fine anche di determinare i relativi compensi e rimborsi, che non potranno, comunque, essere superiori a quelli precedentemente sostenuti per la gestione dei medesimi interventi.

3. La Simest S.p.a. succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'attuale ente gestore dei fondi previsti dalle leggi di cui al comma 1 è titolare in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti.

4. Entro le date di cui al comma 1, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro

del commercio con l'estero, provvede al trasferimento alla Simest S.p.a. dei fondi e delle disponibilità finanziarie previste dalle leggi di cui al comma 1».

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 1998, n. 99.

La legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 1994, n. 10.

Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nella materia di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materia di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 1:

— L'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 (Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale) ha istituito un fondo gestito fino al 31 dicembre 1998 dal Mediocredito centrale per conto del Ministero del tesoro, al quale fanno carico anche gli oneri derivanti dal pagamento del contributo in conto interessi relativi ai finanziamenti agevolati ai sensi dell'art. 4, della legge n. 100/1990. L'art. 25 del decreto legislativo n. 143/1998 ha trasferito la gestione di tale fondo alla Simest dal 1° gennaio 1999.

Note all'articolo 2:

— Per il titolo della legge 24 aprile 1990, n. 100, vedasi in nota al titolo.

— Il comma 8, dell'art. 22 del decreto legislativo n. 143/1998 così recita:

«8. Nella determinazione dei criteri per la concessione dei contributi e di finanziamenti volti a favorire l'internazionalizzazione delle imprese può essere riconosciuto un accesso prioritario ai soggetti in possesso di una certificazione di qualità del prodotto e dell'azienda».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312. (Abolizione del fixing delle valute e definizione di un cambio alternativo di riferimenti).

«Art. 2. — 1. La Banca d'Italia rileva a titolo indicativo, per ciascuna giornata lavorativa, le quotazioni di riferimento contro lire delle seguenti valute estere:

a) dollaro USA;

b) ecu e valute comunitarie;

c) dollaro canadese, yen giapponese, franco svizzero, scellino austriaco, corona norvegese, corona svedese, marco finlandese e dollaro australiano.

2. La Banca d'Italia ha facoltà di modificare l'elenco delle valute estere di cui al comma 1 qualora esigenze di mercato lo rendano necessario.

3. La rilevazione di cui al comma 1 avviene sulla base dei cambi comunicati in sede di concertazione fra banche centrali alle ore 14,15 di ciascuna giornata lavorativa.

4. Nelle giornate del 14 agosto, 24 e 31 dicembre, nonché in tutti gli altri casi nei quali la concertazione di cui al comma 3 non possa avere luogo, per le valute interessate valgono le quotazioni rilevate il giorno lavorativo precedente.

5. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, la concertazione di cui al comma 3 venga soppressa o significativamente modificata, la Banca d'Italia rileva la quotazione delle valute di cui al comma 1 secondo le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia.

6. Le quotazioni rilevate ai sensi del presente articolo sono diffuse al mercato dalla Banca d'Italia tramite circuito informativo telematico e rese note al pubblico con comunicato del Ministero del tesoro».

Per il testo dell'art. 109/L del trattato istituito della Comunità europea, vedasi in note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 (Disciplina del credito agevolato nel settore industriale):

«Art. 20. — Determinazione del tasso di riferimento.

Il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Successivamente, tale tasso di riferimento si modificherà automaticamente e periodicamente in connessione con il variare del costo di provvista dei fondi per la concessione dei finanziamenti sostenuti dagli istituti di credito a medio termine.

Le modalità delle variazioni automatiche del tasso di riferimento sono fissate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Qualora il tasso di riferimento per effetto delle variazioni automatiche di adeguamento al costo del denaro dovesse eccezionalmente aumentare in misura superiore al 20 per cento a quella inizialmente stabilita, il Ministro per il tesoro con proprio decreto, previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, modificherà, ferma restando la proporzione tra le diverse zone, la misura dei tassi agevolati d'interesse prevista nei precedenti articoli.

Ai fini del parere o della deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, si applica, nei casi d'urgenza, l'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni».

Per il testo dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, vedasi in note all'art. 3.

Nota all'art. 6:

— Il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, reca: Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato (2) (1/circ).

Nota all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico le imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 8. — Ispezioni e controlli.

1. Il soggetto competente, ove non abbia previamente stabilito i termini e le modalità dei controlli di propria competenza, può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui programmi e le spese oggetto di intervento, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri competenti, sono individuati gli strumenti idonei ad assicurare la piena trasparenza della gestione dei fondi e stabiliti i requisiti dei soggetti preposti alle attività ispettive, comprese le cause di incompatibilità, nonché i compensi indipendentemente dall'entità dell'intervento, le modalità di scelta dei campioni e di effettuazione delle ispezioni, la misura massima degli oneri per le attività di controllo poste a carico dei fondi per gli interventi, nonché gli indirizzi alle regioni in materia. I medesimi soggetti hanno libero accesso alla sede e agli impianti dell'impresa interessata. È

fatto loro divieto di accettare qualunque tipo di beneficio e di intrattenere qualsiasi rapporto, che configuri conflitto di interesse, con le società beneficiarie degli interventi nonché con le società controllanti o controllate, durante lo svolgimento dell'incarico e per i successivi quattro anni.

3. Nei limiti fissati con le modalità di cui al comma 2, gli oneri per le attività di controllo ed ispettive sono posti a carico degli stanziamenti dei Fondi di cui al comma 9 dell'art. 7.

Nota all'art. 8:

— Per il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, vedasi in nota all'art. 7.

00G0159

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 4 aprile 2000, n. **114**.

Regolamento recante norme in materia di accertamento dell'idoneità al servizio militare.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, che prevede che con decreto del Ministro della difesa è adottato il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità ai servizio militare;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e la legge 24 dicembre 1986, n. 958, nelle parti riguardanti l'accertamento dell'idoneità al servizio militare di leva;

Sentiti il Ministro dei trasporti e della navigazione e il Ministro per le pari opportunità;

Sentita la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 6 marzo 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri trasmessa con nota n. 8/15552 del 14 marzo 2000;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli iscritti, arruolati e militari di leva ed al personale maschile e femminile che partecipa ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate.

Art. 2.

Idoneità al servizio militare

1. Sono idonei al servizio militare i soggetti in possesso dell'efficienza psico-fisica che ne consente l'impiego negli incarichi relativi al grado, alla qualifica ed al ruolo di appartenenza.

2. Per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate possono essere richiesti, in relazione alle esigenze di impiego, specifici requisiti psico-fisici, da indicare nei bandi di concorso.

3. Non sono comunque idonei al servizio militare i soggetti affetti dalle imperfezioni ed infermità previste dall'elenco allegato al presente regolamento. Il giudizio di inidoneità permanente è emesso immediatamente per le imperfezioni gravi e le infermità croniche ovvero al termine del periodo massimo di inidoneità temporanea concedibile per quelle che, ritenute presumibilmente sanabili, permangono oltre tale periodo ed altresì per le infermità suscettibili di aggravamento o di successioni morbose a causa dei disagi connessi con l'espletamento del servizio.

Art. 3.

Accertamento dell'idoneità al servizio militare

1. L'accertamento dell'idoneità al servizio militare è effettuato mediante visite mediche generali e specialistiche e prove fisio-psico-attitudinali.

2. Lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento.

3. L'accertamento nei riguardi dei candidati che partecipano ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate è effettuato entro il termine stabilito dal bando di concorso in relazione ai tempi necessari per la definizione della graduatoria.

4. Con decreto del direttore generale della sanità militare sono emanate, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, le direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni ed infermità di cui all'articolo 2, comma 3, ed i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei ai servizio militare.

Art. 4.

Aggiornamento dell'elenco delle imperfezioni ed infermità

1. L'elenco delle imperfezioni e infermità, previsto dall'articolo 2, comma 3, è aggiornato con decreto adottato dal Ministro della difesa, sentiti, per il personale femminile, il Ministro per le pari opportunità e la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, e, per il personale del Corpo delle capitanerie di porto, il Ministro dei trasporti e della navigazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 aprile 2000

Il Ministro: MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2000
Registro n. 2 Difesa, foglio n. 172

ELENCO DELLE IMPERFEZIONI ED INFERMITÀ CHE SONO CAUSA DI NON IDONEITÀ AL SERVIZIO MILITARE

1. *Morfologia generale:*

le disarmonie somatiche e le distrofie costituzionali di grado rilevante, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

2. *Disendocrinie, dismetabolismi ed enzimopatie:*

a) i difetti del metabolismo glicidico, lipidico o protidico, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

b) la mucoviscidosi;

c) le endocrinopatie, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

d) i difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

3. *Malattie da agenti infettivi e da parassiti:*

le malattie da agenti infettivi e da parassiti che siano causa di rilevanti limitazioni funzionali oppure siano accompagnate da grave e persistente compromissione delle condizioni generali o della crasi ematica o che abbiano caratteristiche di cronicità o di evolutività, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

4. *Ematologia:*

a) le malattie primitive del sangue e degli organi emopoietici;

b) le malattie secondarie del sangue e degli organi emopoietici, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

5. *Immunoallergologia:*

a) l'asma bronchiale allergico e le altre gravi allergie, anche in fase asintomatica, accertate con gli appropriati esami specialistico-strumentali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

b) le gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci od alimenti, anche in fase asintomatica, accertate con gli appropriati esami specialistico-strumentali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

c) le sindromi da immunodeficienza, anche in fase asintomatica, accertate con gli appropriati esami specialistico-strumentali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

d) le connettiviti sistemiche.

6. *Tossicologia:*

lo stato di intossicazione cronica da piombo o da altri metalli, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

7. *Neoplasie:*

a) i tumori maligni;

b) i tumori benigni ed i loro esiti quando per sede, volume, estensione o numero siano deturpanti o producano rilevanti alterazioni strutturali o funzionali.

8. *Cranio:*

a) le malformazioni craniche congenite con evidenti deformità o rilevanti disturbi funzionali;

b) le alterazioni morfologiche acquisite delle ossa del cranio che determinano evidenti deformità o rilevanti disturbi funzionali o che interessano la teca interna.

9. *Complesso maxillo facciale:*

a) le malformazioni e gli esiti di patologie o lesioni delle labbra, della lingua e dei tessuti molli della bocca che producano gravi disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

b) le malformazioni, gli esiti di lesioni o di interventi chirurgici correttivi, le patologie del complesso maxillo-facciale e le alterazioni dell'articolarità temporo-mandibolare causa di gravi alterazioni funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

c) le malformazioni e gli esiti di patologie dell'apparato masticatorio che determinano rilevanti disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

10. *Apparato cardiovascolare*

a) le malformazioni del cuore e dei grossi vasi;

b) le malattie dell'endocardio, del miocardio, dell'apparato valvolare, del pericardio, dei grossi vasi ed i loro esiti, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

c) le gravi turbe del ritmo cardiaco e le gravi anomalie del sistema specifico di conduzione, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

d) l'ipertensione arteriosa persistente, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea; dopo osservazione;

e) gli aneurismi, le angiodisplasie e le fistole arterovenose;

f) le altre patologie delle arterie e quelle dei capillari con disturbi trofici o funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

g) le ectasie venose estese con incontinenza valvolare o i disturbi del circolo venoso profondo;

h) le flebiti e le altre patologie del circolo venoso ed i loro esiti con disturbi trofici e funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

i) le patologie gravi dei vasi e dei gangli linfatici ed i loro esiti, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

11. *Apparato respiratorio:*

a) le malattie croniche dei bronchi e dei polmoni, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

b) le malattie delle pleure ed i loro esiti rilevanti, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

c) i dismorfismi della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie.

12. *Apparato digerente:*

a) le malformazioni e le malattie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari che producono gravi disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

b) le malformazioni, le anomalie di posizione, le patologie o i loro esiti del tubo digerente, del fegato e vie biliari, del pancreas e del peritoneo che, per natura, sede e grado producano rilevanti disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

c) le ernie viscerali;

d) gli esiti di intervento chirurgico con perdita totale o parziale di un viscere.

13. *Mammella:*

le patologie ed i loro esiti della ghiandola mammaria che siano causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

14. *Apparato urogenitale:*

a) le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti, del rene, della pelvi, dell'uretere, della vescica e dell'uretra che sono causa di rilevanti alterazioni funzionali, trascorso ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

b) le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti, dell'apparato genitale maschile che sono causa di rilevante alterazione funzionale, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

c) le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti, dell'apparato genitale femminile che sono causa di rilevante alterazione funzionale, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

15. *Neurologia:*

a) le malattie del sistema nervoso centrale e i loro esiti che siano causa di rilevanti alterazioni funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

b) le malattie del sistema nervoso periferico e i loro esiti che siano causa di rilevanti alterazioni funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

c) le miopatie causa di rilevanti alterazioni funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

d) le epilessie, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

e) gli esiti di traumi encefalici e midollari con rilevanti limitazioni funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

16. *Psichiatria:*

a) il ritardo mentale, di qualsiasi livello, purché tale da pregiudicare il rapporto di realtà o le capacità relazionali;

b) i disturbi del controllo degli impulsi;

c) i disturbi dell'adattamento;

d) i disturbi della comunicazione;

e) i disturbi da tic;

f) i disturbi delle funzioni evacuative;

g) i disturbi del sonno;

h) i disturbi della condotta alimentare;

i) le parafilie e i disturbi della identità di genere;

per tutti trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea. In ogni caso i predetti disturbi devono essere tali da limitare significativamente il soggetto nell'assolvimento dei compiti previsti dal servizio militare;

l) i disturbi correlati all'uso di sostanze psicoattive, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

m) i disturbi mentali dovuti ad una patologia organica, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

n) i disturbi di personalità, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

o) i disturbi nevrotici e reattivi: i disturbi dell'umore senza sintomi psicotici, i disturbi d'ansia (attacchi di panico, disturbo ossessivo-compulsivo disturbo post-traumatico da stress, etc.), i disturbi somatoformi e da conversione, le sindromi marginali, etc., trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

p) i disturbi psicotici, anche se in fase di compenso o di remissione clinica, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

17. *Oftalmologia:*

a) le malformazioni, le disfunzioni, le patologie o gli esiti di lesioni delle palpebre e delle ciglia, anche se limitate a un solo occhio, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

b) le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni delle ghiandole e delle vie lacrimali, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

c) i disturbi della motilità del globo oculare, quando siano causa di diplopia o deficit visivi previsti dalla lettera *h)* o qualora producano alterazioni della visione binoculare (soppressione), trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

d) le gravi discromatopsie;

e) la anoftalmia, le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni dell'orbita, del bulbo oculare e degli annessi con rilevanti alterazioni anatomiche o funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

f) il glaucoma e le disfunzioni dell'idrodinamica endoculare potenzialmente glaucomatogene, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

g) i vizi di refrazione che, corretti, comportano un visus inferiore agli 8/10 complessivi o inferiore ai 2/10 in un occhio;

h) i difetti del campo visivo, anche monoculari, che riducano sensibilmente la visione superiore o laterale o inferiore;

i) l'emeralopia;

l) la miopia o l'ipermetropia, senza o con astigmatismo, che superi in ciascun occhio, rispettivamente, le 8 e le 7 diottrie, anche in un solo meridiano;

m) l'astigmatismo misto in cui la somma tra i due meridiani, miopico ed ipermetropico, superi in ciascun occhio le 5 diottrie;

n) le anisometropie in cui la differenza tra i meridiani più ametropi dei due occhi superi le 5 diottrie o che comportino alterazione della visione binoculare.

18. *Otorinolaringoiatria:*

a) le malformazioni ed alterazioni congenite ed acquisite dell'orecchio esterno, dell'orecchio medio, dell'orecchio interno, quando siano deturpanti o causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

b) le ipoacusie monolaterali con perdita uditiva, calcolata sulla media delle quattro frequenze fondamentali (500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz), maggiore di 65 dB, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

c) le ipoacusie bilaterali con percentuale totale di perdita uditiva (P.P.T.) maggiore del 40%, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

d) le malformazioni e le alterazioni acquisite del naso e dei seni paranasali, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

e) le malformazioni e le alterazioni acquisite della faringe, della laringe e della trachea, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

19. *Dermatologia:*

le alterazioni congenite ed acquisite, croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede, determinino rilevanti alterazioni funzionali o fisiognomiche, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

20. *Apparato locomotore:*

a) le patologie ed i loro esiti, anche di natura traumatica, dell'apparato scheletrico, dei muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali causa di evidenti dismorfismi o di rilevanti limitazioni funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea;

b) la mancanza anatomica o la perdita funzionale permanente almeno di:

1) un dito della mano;

2) falangi ungueali delle ultime quattro dita di una mano;

3) falangi ungueali di cinque dita fra le due mani, escluse quelle dei pollici;

4) un alluce;

5) due dita di un piede;

c) le deformità gravi congenite ed acquisite degli arti.

21. *Altre cause di non idoneità:*

a) le imperfezioni o le infermità non specificate nel presente elenco, ma che rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio militare, dopo osservazione;

b) il complesso di imperfezioni o infermità che, specificate o non nell'elenco, non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto per la riforma ma che, in concorso tra loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio militare, dopo osservazione.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al salo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380 (Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile):

«5. Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze per il personale del Corpo della guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data edi entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, adottano, con propri decreti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, regolamenti recanti norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare sentiti, per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna nonché il Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale del Corpo delle capitanerie di porto».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, reca: «Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica».

— La legge 24 dicembre 1986, n. 958, reca: «Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata».

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenze del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*».

00G0160

DECRETI PRESIDENZIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 21 aprile 2000.

Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle violente mareggiate verificatesi nei giorni 27 e 28 dicembre 1999 nelle regioni Calabria, Campania, Toscana e Liguria. (Ordinanza n. 3055)

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1999, con il quale vengono delegate al Ministro dell'interno le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1999, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 gennaio e 25 febbraio 2000, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in alcuni comuni della costa tirrenica e insulari della regione Campania, Calabria, Toscana e Liguria colpite da violente mareggiate accompagnate da venti fortissimi e consistenti precipitazioni meteoriche;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione degli interventi prioritari, urgenti ed indifferibili al fine di superare l'emergenza e favorire il ritorno alle normali condizioni di vita;

Sentite le regioni Calabria, Campania, Toscana e Liguria;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Gli interventi previsti dalla presente ordinanza sono riferiti ai territori dei comuni delle regioni Calabria, Campania, Toscana e Liguria più gravemente colpiti dalle mareggiate dei giorni 27 e 28 dicembre 1999 che vengono individuati dalle medesime regioni.

Art. 2.

1. Per gli interventi urgenti sulle infrastrutture danneggiate e la rimozione di situazioni di pericolo nonché l'assistenza alle popolazioni colpite, ivi comprese le attività produttive, nonché per fronteggiare gli eventuali oneri straordinari sostenuti, anche dagli enti locali, per la gestione dell'emergenza è stanziata la somma complessiva di 25 miliardi di lire così ripartita:

regione Calabria, lire 10 miliardi;

regione Campania, lire 5 miliardi;

regione Toscana, lire 5 miliardi;

regione Liguria, lire 5 miliardi.

2. Il contributo di cui al comma 1 dovrà essere utilizzato secondo la seguente ripartizione:

85% infrastrutture;

15% privati ed attività produttive.

3. Entro sessanta giorni dalla data della presente ordinanza le regioni di cui al comma 1 predispongono un piano complessivo degli interventi necessari per la riduzione del rischio lungo le aree costiere e stabiliscono gli interventi urgenti da attivare nei limiti delle risorse stanziate dalla presente ordinanza e di eventuali altre risorse comunitarie, statali, regionali e degli enti locali, avendo cura di accertare che gli interventi indicati non aggravino la situazione su altri tratti di costa.

4. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, dell'ordinanza n. 2994 del 29 luglio 1999, i progetti infrastrutturali e di difesa costiera di importo uguale o superiore ai 2 miliardi di lire vanno trasmessi al dipartimento della protezione civile per il parere del comitato tecnico amministrativo di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3.

1. Gli interventi di cui alla presente ordinanza, possono essere affidati a trattativa privata, invitando un numero di ditte aventi i requisiti di legge, non inferiori a cinque, salve altre più celeri forme di affidamento in caso di estrema ed eccezionale urgenza.

2. Per l'affidamento della progettazione e la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono essere adottati provvedimenti in deroga alle seguenti norme, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 3, 11 e 16;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 41 e 117;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, comma 5, 9, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 29 e 32;

decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 4, 8, 13, 14, 18 e 19;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24.

3. Le norme e le deroghe di cui alla presente ordinanza si applicano anche agli interventi d'emergenza finanziati con fondi propri da amministrazioni ed enti pubblici.

Art. 4.

1. Il dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenziosi a qualsiasi titolo insorgenti sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

2. Le regioni, con relazione semestrale ed ogni volta sia richiesto o necessario, riferiscono al dipartimento della protezione civile sullo stato di attuazione degli interventi.

Art. 5.

1. L'onere relativo all'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, ammontante a complessive lire 25 miliardi, è posto a carico dell'unità previsionale di base 20.2.1.3 «Fondo della protezione civile», dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2000

Il Ministro: BIANCO

00A4805

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 maggio 2000.

Attivazione di taluni uffici delle entrate.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, ed in particolare l'art. 2, comma 3, e l'art. 6, comma 3, con i quali si è proceduto all'individuazione degli uffici delle entrate e delle relative circoscrizioni territoriali nonché all'enucleazione delle funzioni degli uffici stessi;

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *c),* del decreto legislativo n. 29 del 1993, così come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che individua tra le funzioni dei titolari di uffici dirigenziali generali anche l'adozione di atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto direttoriale 21 giugno 1999 con il quale, al fine di agevolare lo smaltimento dell'arretrato relativo al controllo formale delle dichiarazioni IVA, si è stabilito di mantenere tale attività presso gli uffici IVA ancora operanti e di trasferirla, una volta soppressi i predetti uffici, esclusivamente agli uffici delle entrate dei capoluoghi provinciali, consentendo così agli altri uffici delle entrate di nuova attivazione di dedicarsi all'esecuzione dei controlli sostanziali;

Visto il decreto direttoriale 9 dicembre 1999, con il quale è stata disposta l'attivazione di taluni uffici delle entrate, tra i quali quello di Cassino;

Visto il decreto direttoriale 22 dicembre 1999, con il quale è stata differita la data di attivazione del predetto ufficio delle entrate;

Ritenuto di fissare la nuova data di attivazione dell'ufficio delle entrate di Cassino e, altresì, di procedere all'attivazione di quelli di Montebelluna, Luino, Cremona, Imperia e Gioia del Colle;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle regioni Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia e Veneto sono attivati gli uffici delle entrate specificati nell'unita tabella che costituisce parte integrante del presente decreto. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici indicati nella medesima tabella.

2. L'ufficio delle entrate di Cassino è attivato il 9 maggio 2000.

3. A decorrere dalla data di avvio degli uffici delle entrate di cui al comma 1, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Treviso, Varese, Cremona, Imperia e Bari, nonché le locali sezioni staccate delle direzioni regionali delle entrate, esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici delle entrate attivati.

4. Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto citati al comma 3, provvedono, per le annualità fino al 1996, al controllo formale delle dichiarazioni IVA e ai conseguenti adempimenti anche per i contribuenti domiciliati nelle circoscrizioni facenti capo agli uffici delle entrate attivati ai sensi del comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2000

Il direttore generale: ROMANO

TABELLA

REGIONE	PROVINCIA	UFFICI ATTIVATI	UFFICI SOPPRESSI	DATE DI ATTIVAZIONE DEI NUOVI UFFICI E DI SOPPRESSIONE DEGLI UFFICI PREESISTENTI
VENETO	Treviso	ufficio delle entrate di **Montebelluna**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Montebelluna	11 maggio 2000
LOMBARDIA	Varese	ufficio delle entrate di **Luino**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Luino	23 maggio 2000
	Cremona	ufficio delle entrate di **Cremona**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Cremona	24 maggio 2000
LIGURIA	Imperia	ufficio delle entrate di **Imperia**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed uffici del registro atti civili-successioni e atti giudiziari-bollo-demanio di Imperia	30 maggio 2000
PUGLIA	Bari	ufficio delle entrate di **Gioia del Colle**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Gioia del Colle	30 maggio 2000

00A4802

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 febbraio 2000.

Conferimento dell'incarico di direttore generale del Centro nazionale per i trapianti e composizione del medesimo Centro.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, recante «Disposizìoni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti» e, in particolare, l'art. 8, il quale istituisce presso l'Istituto superiore di sanità il Centro nazionale per i trapianti;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, recante «Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, recante «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare l'art. 3;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il contratto stipulato in data 16 dicembre 1999 con il dott. Alessandro Nanni Costa, accessivo al conferimento al medesimo dell'incarico a direttore generale del predetto Centro nazionale per i trapianti;

Atteso che la conferenza Stato-regioni nella seduta del 18 febbraio 2000 ha provveduto a designare i rappresentanti regionali nel richiamato Centro nazionale;

Decreta:

Art. 1.

L'incarico di direttore generale del Centro nazionale per i trapianti è conferito al dott. Alessandro Nanni Costa, assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale stipulato il 16 dicembre 1999 che, unitamente al *curriculum* formativo e professionale dal medesimo prodotto, fa parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2.

Il Centro nazionale per i trapianti è così composto:

prof. Giuseppe Benagiano, direttore Istituto superiore di sanità, con funzioni di presidente;

prof. Sergio Emilio Curtoni, rappresentante del centro interregionale A.I.R.T.;

prof. Domenico Adorno, rappresentante del centro interregionale O.C.S.T.;

dott. Mario Scalamogna, rappresentante del centro interregionale N.I.T.p.;

prof. Ignazio Roberto Marino, rappresentante del centro regionale della Sicilia;

dott. Alessandro Nanni Costa, direttore generale del Centro nazionale per i trapianti.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 24 febbraio 2000

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2000
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 56

CURRICULUM SCIENTIFICO FORMATIVO
DEL DOTT. ALESSANDRO NANNI COSTA

Nato a Bologna il 21 agosto 1954.

Diplomato con maturità scientifica conseguita presso il liceo Enrico Fermi di Bologna nel 1973.

Studente interno presso il Laboratorio di istocompatibilità del servizio di nefrologia e dialisi del Policlinico S. Orsola dal 1976 al 1979.

Laureato in medicina e chirurgia presso l'Università degli studi di Bologna il 27 luglio 1979, con voti 110 su 110 e lode, presentando una tesi sperimentale dal titolo «La fistola del dotto toracico nella terapia delle nefropatie immunologiche. Caratterizzazione della popolazione linfocitaria».

Medico frequentatore presso il servizio di nefrologia e dialisi del Policlinico S. Orsola dal luglio 1979 al marzo 1980, dall'ottobre 1980 al maggio 1981, dal luglio 1981 all'ottobre 1981, dall'aprile 1982 al luglio 1985 e dal febbraio 1987 al marzo 1987.

Medico tirocinante (tirocinio pratico ospedaliero) presso il servizio di nefrologia e dialisi del Policlinico S. Orsola dal marzo 1980 all'ottobre 1980.

Assistente incaricato a tempo pieno presso il servizio di nefrologia e dialisi del Policlinico S. Orsola dal 18 maggio 1981 al 22 giugno 1981, dal 2 novembre 1981 al 21 aprile 1982 e dal 30 giugno 1985 al 30 gennaio 1987.

Assistente ospedaliero di ruolo presso il servizio di nefrologia e dialisi del Policlinico S. Orsola dal 1° marzo 1987 al 31 agosto 1993.

Aiuto ospedaliero di ruolo presso il servizio di nefrologia e dialisi del Policlinico S. Orsola dal 1° settembre 1993 al 31 dicembre 1996.

Dirigente medico di primo livello presso il servizio di nefrologia e dialisi del Policlinico S. Orsola dal 1° gennaio 1997 al 15 aprile 1997.

Dirigente medico di primo livello presso il centro riferimento trapianti della regione Emilia-Romagna dal 16 aprile 1997 al 7 maggio 1999.

Dirigente medico con funzioni di staff al responsabile di servizio presso il servizio presidi ospedalieri dell'assessorato alla sanità della regione Emilia-Romagna dall'8 maggio 1999 a tutto oggi.

Coordinatore del centro di riferimento trapianti della regione Emilia-Romagna nominato con delibera della giunta regionale in data 8 giugno 1999 per la durata di anni cinque.

Specializzato in nefrologia presso l'Università degli studi di Bologna il 29 giugno 1983 con punti 70 su 70 e lode, presentando una tesi dal titolo «Modificazioni dello stato immunologico indotte dalla fistola del dotto toracico nelle nefropatie mediche e nel trapianto renale».

Specializzato in allergologia ed immunologia clinica presso l'Università degli studi di Firenze il 24 ottobre 1986 con punti 70 su 70 e lode presentando una tesi dal titolo «Modificazioni dell'immunità cellulare nel diabete mellito tipo I. Caratterizzazione degli antigeni di superficie e proliferazione linfocitaria in vitro nei pazienti in fase di esordio e nei pazienti a lungo termine con e senza nefropatia diabetica».

Professore a contratto presso le Università di Bologna e Chieti.

Incaricato del corso «Metodiche di studio della immunità cellulare» integrativo dell'insegnamento di immunologia presso la scuola di specializzazione in nefrologia della Università degli studi di Bologna dall'anno accademico 1990/1991 all'anno 1994/1995.

Incaricato del corso «Il sistema HLA nel trapianto renale» integrativo dell'insegnamento di genetica medica presso la scuola di specializzazione in nefrologia della Università degli studi di Bologna dall'anno accademico 1990/1991 all'anno 1994/1995.

Titolare del contratto teorico-pratico dell'insegnamento ufficiale di «immunologia del trapianto» presso la scuola di specializzazione in nefrologia della Università degli studi di Chieti dall'anno accademico 1990/1991 all'anno 1994/1995.

Dal 1976 al 1997 ha svolto attività clinico assistenziale presso il servizio di nefrologia e dialisi della azienda ospedaliera di Bologna, che ha come propria missione i settori del trapianto renale, della nefrologia clinica e della emodialisi.

In particolare nel settore del trapianto il servizio di nefrologia ha partecipato e partecipa tuttora ad un programma che ha consentito sinora di effettuare oltre 750 trapianti renali da donatore cadavere e da donatore vivente.

Dal 1990 il laboratorio del servizio è riconosciuto come laboratorio regionale di riferimento per la immunogenetica del trapianto renale. La attività effettuata dal dott. Nanni Costa presso il laboratorio di immunogenetica come assistente, aiuto corresponsabile e dirigente medico di primo livello ha consentito alla struttura di ottenere un sviluppo professionale organizzativo, assistenziale e di ricerca.

Da un punto di vista organizzativo nella veste di aiuto corresponsabile ha incrementato la quantità e la qualità delle prestazioni erogate: nel periodo di responsabilità del dott. Nanni Costa il laboratorio è stato riconosciuto dall'Istituto superiore di sanità come struttura di interesse nazionale, ha preso parte attivamente della associazione italiana di biologia dei trapianti, ed ai principali controlli di qualità nazionali ed internazionali per l'immunogenetica (tipizzazione sierologica, tipizzazione con tecnica di biologia molecolare) e per la citometria a flusso, ha sviluppato ed utilizzato tecniche innovative sulla ricerca di anticorpi diretti contro gli antigeni di istocompatibilità del rene trapiantato, svolgendo in questo settore un ruolo pilota a livello nazionale ed internazionale.

I compiti assistenziali effettuati hanno riguardato la partecipazione al programma di trapianto renale dal 1979. In particolare il dottor Nanni Costa *a)* si è occupato della esecuzione e della refertazione dei test di istocompatibilità e di monitoraggio immunologico dei pazienti trapiantati, *b)* dal 1980 ha svolto un servizio di pronta disponibilità (24 ore su 24 oltre 200 giorni all'anno) per la effettuazione e la valutazione degli esami di istocompatibilità tra donatore e ricevente e *c)* ha collaborato attivamente alla gestione della lista di attesa per il trapianto renale da donatore cadavere e da donatore vivente.

Nell'ambito del laboratorio il dott. Nanni Costa ha collaborato inoltre alla organizzazione ed alla gestione della sezione di biocompatibilità dei materiali artificiali, apportando alle tecniche sperimentali continui aggiornamenti sulla base delle più recenti acquisizioni scientifiche.

Nominato coordinatore regionale alle donazioni ed ai prelievi di organo nel 1994, dal 1995 ha partecipato fattivamente alla organizzazione ed alla gestione del centro regionale per i trapianti della regione Emilia-Romagna (CRT-ER), e del centro interregionale per i trapianti della associazione interregionale per i trapianti d'organo (CIR-AIRT) attivo dal 1994.

Ha inoltre preso parte a programmi di trapianto con i più qualificati centri italiani ed esteri come esperto di organizzazione delle attività di trapianto, formazione dei coordinatori alla donazione ed al prelievo di organi e tessuti, reperimento donatori e coordinamento operativo delle donazioni di organo.

In ambito regionale ha effettuato attività come coordinatore alle donazioni ed ai prelievi d'organo della regione Emilia-Romagna dal 1994; dal 1996 al 1999 è stato membro di diritto del comitato di gestione del centro riferimento trapianti, dal 1999 ne è il coordinatore.

Nel 1995 ha fatto parte del pool di esperti tecnici che ha collaborato nella stesura della legge regionale n. 53 del 1995 «Norme per il coordinamento, la razionalizzazione ed il potenziamento delle attività di donazione, prelievo e trapianto di organi e tessuti». Dal 1996 partecipa ai gruppi di lavoro «immunogenetica», «trapianto renale», «trapianto di tessuti», «Campagna informativo promozionale», istituiti presso il comitato di gestione del centro di rifermento trapianti della regione Emilia-Romagna; dal 1996 a tutt'oggi ha collaborato alla organizzazione del programma di informazione «Una scelta consapevole» ed alla realizzazione della Giornata nazionale dedicata alla organizzazione ed al trapianto di organi. Tra le attività svolte possono essere citate la ideazione del logo del centro di riferimento e della campagna promozionale, la collaborazione alla sceneggiatura di una fiction divulgativa di durata di 15 minuti e la conduzione di oltre 100 incontri di tipo divulgativo presso assemblee amministrative, scuole, riunioni sportive, manifestazioni sociali di diverso carattere, sezioni AIDO, etc. Tra essi va citato l'incontro a carattere regionale «Una scelta consapevole» che ha avuto luogo a Bologna il 15 ottobre 1999, dedicato alla presentazione della normativa per la manifestazione di volontà dei cittadini secondo la legge n. 91 del 1999 «attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti»

Dal 1997 al 1999 ha collaborato presso il CRT-ER svolgendo servizio di reperibilità 24 ore su 24 per oltre 200 giorni /anno. Dal 15 giugno 1997 tale attività ha compreso anche il coordinamento interregionale delle donazioni di organi e tessuti e della allocazione degli organi nell'ambito dell'AIRT, un'area di 13 milioni di persone comprendente le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Bolzano.

In ambito dell'attività interregionale, dal 1996 al 1998 ha fatto parte del direttivo della associazione interregionale trapianti come membro elettivo (esperto di immunogenetica), dal 1999 a tutt'oggi come membro di diritto in qualità di coordinatore regionale alle donazioni. In tale ambito ha acquisito esperienza sulla organizzazione relativa alle attività di trapianto. È membro attivo di gruppi di lavoro relativi a «immunogenetica»,«gestione delle liste di attesa ed allocazione di organi», «trapianto di tessuti», «revisione statutaria ed organizzativa».

Dal 1992 il dott. Nanni Costa è membro del gruppo di lavoro internazionale che in ambito europeo si occupa dei programmi di formazione professionale del personale sanitario per l'incremento delle donazioni (programmi EDHEP e Donor Action) e, come responsabile nazionale di tali attività, partecipa alla Consulta nazionale dei trapianti (organismo tecnico del Ministero della sanità).

Dal 1995 la partecipazione alle attività della Consulta nazionale avviene anche come rappresentante supplente della regione Emilia-Romagna. Nell'ambito di tale organismo è membro attivo dei gruppi di lavoro «Formazione ed informazione»,«allocazione e scambio degli organi», «criteri di assegnazione degli organi - rete informatica nazionale per i trapianti», «trapianto di tessuti».

Nel 1996 ha conseguito presso l'Università di Barcellona il master in Transplant Procurement Management, riconosciuto dal Comitato trapianti del Consiglio di Europa. Nel 1997 è divenuto docente nei corsi a carattere internazionale. Dal 1996 è stato incaricato dalla Università di Barcellona come responsabile del progetto per l'Italia. Nel 1997 il progetto è stato approvato dalla Consulta nazionale trapianti ed è divenuto corso master per la formazione dei coordinatori alla donazione di organi e tessuti in Italia. Da allora sono stati effettuati nel 1997, 1998 e 1999 tre corsi a carattere nazionale e cinque corsi introduttivi a carattere regionale in Trentino Alto Adige, Sicilia (2), Basilicata e Veneto.

Dal 1994 è responsabile nazionale dei Corsi «EDHEP» (European Donor Hospital Education Programme), dedicati la miglioramento della comunicazione tra i rianimatori ed i familiari dei donatori di organo. Realizzati a cura di Eurotransplant e della Università di Maastricht sono stati adottati dalle maggiori organizzazioni europee di trapianto in Italia ed in Europa. Da allora ha personalmente diretto e guidato oltre 40 seminari che si sono svolti in quindici diverse regioni italiane.

Dal 1997 è manager nazionale del progetto Donor Action, iniziativa internazionale dedicata all'incremento delle donazioni d'organo realizzata da Eurotransplant, dalla Organizzazione nazionale spagnola per i trapianti (ONT), che ha ottenuto i migliori risultati in Europa nel numero dei donatori e dalla Partnership for Organ Donation, agenzia statunitense di organ procurement, che hanno sviluppato metodologie e protocolli per identificare i potenziali donatori e per la richiesta di donazione. Scopo del progetto è la revisione del complesso delle procedure e delle problematiche che all'interno dell'ospedale dalla identificazione del portano al prelievo di organo e la verifica la percezione del «pubblico», (in particolare delle famiglie) e dell'ambiente sanitario sul problema donazione.

Nel 1998 tale progetto è stato adottato dalla regione Emilia-Romagna che ha condotto per 2 anni uno studio su quattordici rianimazioni regionali che ha consentito di raccogliere importanti dati di carattere epidemiologico sui decessi per lesioni cerebrali nelle rianimazioni, sul numero di accertamenti di morte eseguiti ed ha consentito di ottenere significativi incrementi nelle donazioni di organi.

È attualmente socio di sei società scientifiche nazionali ed internazionali. La preparazione continuamente aggiornata e lo specifico interesse personale si sono concretizzate in oltre 250 pubblicazioni scientifiche, edite a stampa su riviste nazionali ed internazionali altamente qualificate ed oggetto di numerose presentazioni in sede congressuale.

I principali campi di ricerca del dott. Nanni Costa sono stati:

1) lo studio della immunogenetica e della immunologia del trapianto renale con particolare riferimento alla ricerca di anticorpi contro gli antigeni di istocompatibilità, alla compatibilità donatore-ricevente ed al monitoraggio immunologico del paziente trapiantato;

2) la compatibilità biologica dei materiali artificiali utilizzati nella terapia sostitutiva artificiale della funzione renale con particolare riguardo agli effetti sul sistema immunitario (citochine e modificazioni dei linfociti) e sulle piastrine;

3) l'impiego della citometria a flusso, tecnologia computerizzata di alta precisione recentemente introdotta nella valutazione degli elementi cellulari, nella diagnostica routinaria dei test di istocompatibilità ed immunologici.

In particolare la caratterizzazione degli anticorpi anti-antigeni di istocompatibilità ha portato il dott. Nanni Costa a qualificarsi come ricercatore di livello internazionale con pubblicazioni originali sulle più importanti riviste internazionali del settore (Transplantation, Nephrology - Dialysis and Transplantation, European Journal of Immunogenetics, Transplant International) ed inviti per relazioni ai principali convegni nazionali ed internazionali del settore.

Dal 1997 si è dedicato a pubblicazioni relative alle donazioni di organo, alle problematiche organizzative sui trapianti e sulla valutazione della qualità dei programmi di trapianto pubblicate o in via di pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali (Nephrology - Dialysis and Transplantation, Transplant International, Transplantation Proceedings, Giornale italiano di nefrologia, Annali dell'Istituto superiore di sanità).

Dal 1994 al 1998 il dott. Nanni Costa è stato editore del volume «Report del centro riferimento trapianti della regione Emilia-Romagna», nel 1998 del volume «Report sulla Attività di donazione prelievo e trapianto in area AIRT», dal 1994 al 1997 della rivista EDHEP News inviata a tutti i rianimatori italiani. Nello stesso periodo è stato editore di tre volumi dedicati al coordinamento per la donazione degli organi editi dalla Editrice compositori di Bologna.

Dal 1995 è socio della organizzazione europea dei coordinatori ai trapianti ETCO, della quale è divenuto nel 1996 membro chiave per l'Italia; dal 1997 partecipa al Direttivo ETCO.

Dal 1996 ha creato ed è tuttora direttore responsabile della rivista internazionale «Organs and Tissues» dedicata al procurement di organi e tessuti, edita dalla Editrice compositori di Bologna, al cui Board partecipano le principali personalità europee del settore. Organs and Tissues dal 1997 è organo della Organizzazione europea dei coordinatori ai trapianti (ETCO) e dal 2000 diverrà organo della ISOS Società internazionale per lo scambio degli organi.

Dal 1999 è responsabile dei siti web TPM Italia e ETCO international che riportano un aggiornato registro delle attività di donazione prelievo e trapianto in Italia ed in Europa.

00A4803

DECRETO 28 aprile 2000.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Antepsin».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa Amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione del 30 marzo 2000, della ditta Laboratori Baldacci S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'ammissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Laboratori Baldacci S.p.a. è sospesa ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.

Specialità medicinale: ANTEPSIN.

Confezione: «1 g polvere orale» 30 bustine; A.I.C. n. 022803023.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 28 aprile 2000

Il dirigente: GUARINO

00A4804

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 aprile 2000.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Immobiliare Fabiano Calabro.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto in data 12 dicembre 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.A. G.A.M. - Grandi appalti meridionali;

Visto il decreto in data 24 giugno 1989, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Immobiliare Fabiano Calabro, quale società collegata alla S.p.a. G.A.M. - Grandi appalti meridionali;

Visto il proprio provvedimento in data 22 febbraio 1999, con il quale il commissario è stato autorizzato a depositare presso la cancelleria del tribunale di Roma il bilancio finale di liquidazione ed il rendiconto della gestione ai sensi dell'art. 213 legge fallimentare, dandone comunicazione agli interessati mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* e su «Il Sole-24 Ore»;

Vista l'istanza in data 1° marzo 2000, con il quale il commissario, nel rilevare che nessuna contestazione è stata presentata ai suddetti bilancio e rendiconto della gestione, chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Immobiliare Fabiano Calabro;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che detta i criteri di ripartizione delle competenze degli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto ormai necessario, essendo definito l'iter procedimentale prescritto dall'art. 213 L.F., disporre con proprio provvedimento la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria in atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, ultimo comma, della citata legge n. 95/1979;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Immobiliare Fabiano Calabro, con sede legale in Roma, via Valadier n. 37/B.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 26 aprile 2000

Il direttore generale: VISCONTI

Il direttore generale del Tesoro: DRAGHI

00A4807

DECRETO 26 aprile 2000.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Fidia Research Sud.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 4 luglio 1994 con il quale la S.p.a. Fidia Research Sud, con sede in Siracusa è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario il prof. Riccardo Gallo;

Visto il decreto in data 28 giugno 1999 con il quale è stata autorizzata la presentazione al competente tribunale della proposta di concordato avanzata dalla S.p.a. Fidia Research Sud, ai sensi dell'art. 214 della legge fallimentare;

Vista la sentenza in data 15 dicembre 1999, depositata in data 24 dicembre 1999 e notificata in data 14 febbraio 2000, con la quale il tribunale di Padova ha approvato il concordato proposto ai sensi dell'art. 214 della legge fallimentare per la società predetta;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che detta i criteri di ripartizione delle competenze dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto necessario, essendo ormai definito l'iter procedimentale prescritto dall'art. 214 della legge fallimentare, disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria in atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, ultimo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95;

Decreta:

Articolo unico

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.p.a. Fidia Research Sud, con sede in Siracusa.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sui quotidiani «Il Sole 24 Ore» e «La Stampa».

Roma, 26 aprile 2000

Il direttore generale: VISCONTI

Il direttore generale del Tesoro: DRAGHI

00A4808

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 22 marzo 2000.

Ammissione di progetti e centri di ricerca alle agevolazioni di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997, n. 629.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO
ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica di seguito denominato MURST;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, e i relativi esiti istruttori;

Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999 concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato tecnico scientifico aree depresse nella riunione del 25 gennaio 2000 di cui al punto 4 del verbale n. 57;

Vista la disponibilità del cap. 7550 - Esercizio finanziario 2000;

Considerato che per tutti i progetti proposti per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di centro di ricerca sono ammessi, in via provvisoria, alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

CRS4 S.C. A R.L. - CENTRO DI RICERCA SVILUPPO E STUDI SUPERIORI IN SARDEGNA - Cagliari - (classificata grande impresa).

Tipologia dell'iniziativa: ammodernamento di un centro di ricerca con annesso progetto di formazione.

Progetto del centro di ricerca:

durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° novembre 1998;

ammissibilità delle spese a decorrere dal 29 ottobre 1998 ad eccezione per i costi di progettazione e per gli studi di fattibilità la cui ammissibilità decorre dai dodici mesi precedenti 29 ottobre 1998;

entità dell'investimento ammesso ai benefici di legge: L. 2.110.000.000;

luogo di svolgimento: UTA (Cagliari);

ammontare massimo complessivo del contributo in conto capitale L. 1.321.900.000;

numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 440.630.000;

intensità di intervento in termini di ESL 0,00% e in termini di ESN 40,00%;

tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL e dell'ESN vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,95%.

Progetto di formazione:

entità delle spese ammissibili: L. 393.000.000;

imputazione territoriale delle spese: attribuita alla zona interessata dalla realizzazione del centro di ricerca;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 294.750.000;

percentuale d'intervento: 75,00%;

durata del progetto: 15 mesi a partire dal 1° marzo 2000;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 29 ottobre 1998.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

I seguenti progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo sono ammessi alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

A.D.L., DI DI LONARDO ARNALDO D.I. - Nichelino (Torino) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S076-P.

Titolo del progetto: «progetto integrato per la produzione di cassette ripiegabili da utilizzare per il trasporto di generi alimentari ed altri beni di consumo»;

entità delle spese nel progetto approvato: L. 4.058.000.000 di cui:

in zona art. 92 par. 3 lett. *a)* L. 0;

in zona art. 92 par. 3 lett. *c)* L. 3.973.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 *b)* L. 0;

in zona non eleggibile L. 85.000.000.

entità delle spese ammissibili: L. 3.973.000.000;

ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 2.020.000.000 per ricerca industriale e L. 2.038.000.000 per sviluppo precompetitivo;

maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. D, punti 1, 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 2.293.800.000;

numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 764.600.000;

intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 51,58%;

intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 56,53%;

tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,95%;

durata del progetto: 27 mesi a partire dall'11 novembre 1998;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 14 agosto 1998.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

TECH EPIKOS S.r.l. - Cagli (Pesaro) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S084-P.

Titolo del progetto: progettazione e realizzazione macchina combinata SIMULTAN-CALCO;

entità delle spese nel progetto approvato: L. 3.920.000.000 di cui:

in zona art. 92 par. 3 lett. *a)* L. 0;

in zona art. 92 par. 3 lett. *c)* L. 3.920.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5-*b* L. 0;

in zona non eleggibile L. 0;

entità delle spese ammissibili: L. 3.920.000.000;

ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 2.698.000.000 per ricerca industriale e

L. 1.222.000.000 per sviluppo precompetitivo;

maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. *D,* punti 1, 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 2.446.500.000;

numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 815.500.000.

intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 57,21%;

intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 62,41%;

tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,95%.

durata del progetto: 34 mesi a partire dal 1° settembre 1998;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 3 settembre 1998.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

La stipula del contratto è subordinata ad aumento di capitale con mezzi freschi.

MERLONI ELETTRODOMESTICI S.p.a. - Fabriano (Ancona) - (classificata grande impresa).

Progetto: SISO-P.

Titolo del progetto: sistema integrato di elettrodomestici;

entità delle spese nel progetto approvato: L. 9.979.000.000 di cui:

in zona art. 92 par. 3 lett. *a)* L. 0;

in zona art. 92 par. 3 lett. *e)* L. 309.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5-*b)* L. 9.670.000.000;

in zona non eleggibile L. 0;

entità delle spese ammissibili: L. 9.979.000.000;

ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 4.019.000.000 per ricerca industriale e L. 5.960.000.000 per sviluppo precompetitivo;

maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. *D,* punto 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 3.539.300.000;

numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 1.179.770.000;

intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 35,22%;

intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 35,47%;

tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,18%.

durata del progetto: 36 mesi a partire dal 19 aprile 1999;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 18 gennaio 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

AURELIA MICRO ELETTRONICA S.r.l. - Navacchio (Pisa) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S167-P.

Titolo del progetto: GRAAL: Generatore di celle RAM ad Altissima Affidabilità per applicazioni Life e sofety-critical;

entità delle spese nel progetto approvato: L. 1.395.000.000 di cui:

in zona art. 92 par. 3 lett. *a)* L. 0;

in zona art. 92 par. 3 lett. *e)* L. 1.185.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5-*b)* L. 210.000.000;

in zona non eleggibile L. 0;

entità delle spese ammissibili: L. 1.395.000.000;

ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 763.000.000 per ricerca industriale e L. 632.000.000 per sviluppo precompetitivo;

maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. *D,* punti 1, 3, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 909.200.000;

numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 303.070.000;

intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 63,67%;

intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 65,18%;

tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 4,76%.

durata del progetto: 30 mesi a partire dal 1° ottobre 1999;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 5 marzo 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di qui alla normativa citata in premessa.

CRIS - CONSORZIO RICERCHE INNOVATIVE PER IL SUD - Napoli - (classificata grande impresa).

Progetto: S197-P.

Titolo del progetto: tecnologie per accrescere il volume di omogeneità di magneti superconduttori per MRI ad alto campo;

entità delle spese nel progetto approvato: L. 2.600.000.000 di cui:

in zona art. 92 par. 3 lett. *a)* L. 2.600.000.000;

in zona art. 92 par. 3 lett. *c)* L. 0;

in zona obiettivo 2 e 5-*b)* L. 0;

in zona non eleggibile L. 0;

entità delle spese ammissibili: L. 2.600.000.000;

ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 2.200.000.000 per ricerca industriale e,

L. 400.000.000 per sviluppo precompetitivo;

maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. *D,* punti 2, 4, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 1.935.400.000;

numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 645.130.000;

intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 71,15%;

intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 74,44%;

tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,61%;

durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° gennaio 2000;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 19 aprile 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

CAP S.P.A. - Genova - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S202-P.

Titolo del progetto: introduzione di tecnologie Network Computing, sviluppo di classi e di un progetto integrato;

entità delle spese nel progetto approvato: L. 1.345.000.000 di cui:

in zona art. 92 par. 3 lett. *a)* L. 0;

in zona art. 92 par. 3 lett. *c)* L. 1.345.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5-*b)d L. 0;*

in zona non eleggibile L. 0;

entità delle spese ammissibili: L. 1.345.000.000;

ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 0 per ricerca industriale e,

L. 1.345.000.009 per sviluppo precompetitivo;

maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. *D,* punti 1, 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 717.000.000;

numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 239.000.000;

intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 50,00%;

intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 53,31%;

tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,61%.

durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° gennaio 2000;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 26 aprile 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

FIBROVER COOP. S.C.R.L. - Lecce - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S190-P.

Titolo del progetto: tubi flessibili per applicazioni offshore;

entità delle spese nel progetto approvato: L. 1.200.000.000 di cui:

in zona art. 92 par. 3 lett. *a)* L. 1.200.000.000;

in zona art. 92 par. 3 lett. *e)* L. 0;

in zona obiettivo 2 e 5-*b)* L. 0;

in zona non eleggibile L. 0;

entità delle spese ammissibili: L. 1.200.000.000;

ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 1.020.000.000 per ricerca industriale e,

L. 180.000.000 per sviluppo precompetitivo;

maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. *D,* punti 1, 2, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 913.600.000;

numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 304.530.000;

intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 71,25%;

intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 76,13%;

tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 4,76%;

durata del progetto: 30 mesi a partire dal 1° settembre 1999;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dall'8 aprile 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

ORINTEX S.R.L. - Prato - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S205-P.

Titolo del progetto: misura e controllo del colore su linea automatica di produzione: map control;

entità delle spese nel progetto approvato: L. 1.030.600.000 di cui:

in zona art. 92 par. 3 lett. *a)* L. 0;

in zona art. 92 par. 3 lett. *e)* L. 1.030.600.000;

in zona obiettivo 2 e 5-*b)* L. 0;

in zona non eleggibile L. 0.

entità delle spese ammissibili: L. 1.030.600.000;

ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 247.800.000 per ricerca industriale e,

L. 782.800.000 per sviluppo precompetitivo;

maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. *D,* punti 1, 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 496.700.000;

numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2;

ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 248.350.000.

intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 46,01%;

intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 48,19%;

tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 4,76%.

durata del progetto: 24 mesi a partire dal 1° agosto 1999;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 4 maggio 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

MEC-FER S.R.L. - Pozzuoli (Napoli) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S213-P.

Titolo del progetto: progettazione, sperimentazione e realizzazione di prototipi di nuove torri di raffreddamento per il settore dei trasporti;

entità delle spese nel progetto approvato: L. 987.300.000 di cui:

in zona art. 92 par. 3 lett. *a)* L. 987.300.000;

in zona art. 92 par. 3 lett. *e)* L. 0;

in zona obiettivo 2 e 5-*b)* L. 0;

in zona non eleggibile L. 0;

entità delle spese ammissibili: L. 987.300.000;

ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 495.100.000 per ricerca industriale e,

L. 492.200.000 per sviluppo precompetitivo;

maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. *D,* punti 1, 2, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 591.500.000;

numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2;

ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 295.750.000;

intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 57,54%;

intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 59,91%;

tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutti la durata del progetto: 5,61%.

durata del progetto: 24 mesi a partire dal 1° gennaio 2000;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 24 maggio 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

HITESYS R & D E AMBIENTE S.P.A. - Aprilia (Latina) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S225-P.

Titolo del progetto: progettazione e sviluppo di un sistema di assorbimento di fascio elettronico a localizzazione computerizzata;

entità delle spese nel progetto approvato: L. 532.100.000 di cui:

in zona art. 92 par. 3 lett. *a)* L. 0;

in zona art. 92 par. 3 lett. *c)* L. 532.100.000;

in zona obiettivo 2 e 5-*b)* L. 0;

in zona non eleggibile L. 0;

entità delle spese ammissibili: L. 532.100.000;

ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 227.300.000 per ricerca industriale e

L. 304.800.000 per sviluppo precompetitivo;

maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. *D,* punti 1, 3, del decreto ministeriale n. 29 del 23 ottobre 1997;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 282.500.000;

numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 1;

ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 282.500.000.

intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 50,68%;

intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 53,09%;

tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 4,76%.

durata del progetto: 12 mesi a partire dal 1° settembre 1999;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 28 giugno 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

SINCOS S.R.L SOCIETÀ ITALIANA PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA - Aprilia (Latina) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S238-P.

Titolo del progetto: gestione sistemi UNIX in rete;

entità delle spese nel progetto approvato: L. 2.250.000.000 di cui:

in zona art. 92 par. 3 lett. *a)* L. 0;

in zona art. 92 par. 3 lett. *e)* L. 2.250.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5-*b)* L. 0;

in zona non eleggibile L. 0;

entità delle spese ammissibili: L. 2.250.000.000;

ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 0 per ricerca industriale e,

L. 2.250.000.000 per sviluppo precompetitivo;

maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. *D,* punti 1, 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 958.200.000;

numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 319.400.000.

intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 40,00%;

intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 42,59%;

tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 4,76%.

durata del progetto: 30 mesi a partire dal 12 ottobre 1999;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 12 luglio 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

RIGEL ENGINEERING S.R.L. - Livorno - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S246-P.

Titolo del progetto: DOMOTEL;

entità delle spese nel progetto approvato: L. 667.000.000 di cui:

in zona art. 92 par. 3 lett. *a)* L. 0;

in zona art. 92 par. 3 lett. *c)* L. 667.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5-*b)* L. 0;

in zona non eleggibile L. 0;

entità delle spese ammissibili: L. 667.000.000;

ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 357.000.000 per ricerca industriale e

L. 310.000.000 per sviluppo precompetitivo;

maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. *D,* punti 1, 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 447.100.000;

numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2;

ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 223.550.000.

intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 63,38%;

intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 67,04%;

tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 4,76%.

durata del progetto: 24 mesi a partire dal 1° ottobre 1999;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 27 luglio 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

WARTSILA NSD ITALIA S.P.A. - San Dorligo della Valle (Trieste) - (classificata grande impresa).

Progetto: S247-P.

Titolo del progetto: motori ad elevata concentrazione di potenza per mezzi di trasporto marino veloce;

entità delle spese nel progetto approvato: L. 10.741.000.000 di cui:

in zona art. 92 par. 3 lett. *a)* L. 0;

in zona art. 92 par. 3 lett. *e)* L. 10.741.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5-*b)* L. 0;

in zona non eleggibile L. 0;

entità delle spese ammissibili: L. 10.741.000.000;

ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 7.829.000.000 per ricerca industriale e,

L. 2.912.000.000 per sviluppo precompetitivo;

maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. *D,* punti 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 7.086.500.000;

numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 2.362.170.000;

intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 63,22%;

intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 65,98%;

tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,61%.

durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° novembre 1999;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 27 luglio 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 3.

La relativa spesa di L. 24.233.950.000, di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, grava sul capitolo 7550 - esercizio finanziario 2000.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2000

Il direttore: CRISCUOLI

00A4806

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 19 aprile 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Forlì, Parma, Piacenza e Reggio nell'Emilia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, concernente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione di Governo;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Emilia-Romagna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 30 settembre 1999 al 15 novembre 1999 nella provincia di Piacenza;

piogge persistenti dal 23 ottobre 1999 al 4 novembre 1999 nella provincia di Parma;

piogge persistenti dal 3 novembre 1999 al 21 novembre 1999 nella provincia di Forlì;

piogge persistenti dal 5 novembre 1999 al 17 novembre 1999 nella provincia di Reggio nell'Emilia;

venti impetuosi dal 25 dicembre 1999 al 26 dicembre 1999 nella provincia di Parma;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Forlì: piogge persistenti dal 3 novembre 1999 al 21 novembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, nel territorio dei comuni di Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Roncofreddo, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone.

Parma:

piogge persistenti dal 23 ottobre 1999 al 4 novembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Albareto, Bardi, Redonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Calestano, Compiano, Corniglio, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, Palanzano, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi;

piogge persistenti dal 23 ottobre 1999 al 4 novembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Calestano, Compiano, Corniglio, Fornovo di Taro, Lesignano de' Bagni, Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, Palanzano, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi;

piogge persistenti dal 23 ottobre 1999 al 4 novembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Albareto, Bardi, Redonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Busseto, Calestano, Colorno, Compiano, Corniglio, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Fornovo di Taro, Lesignano de' Bagni, Medesano, Mezzani, Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, Noceto, Palanzano, Parma, Pellegrino Parmense, Polesine Parmense, Roccabianca, San Secondo Parmense, Sissa, Solignano, Soragna, Sorbolo, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Torrile, Trecasali, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi, Zibello;

venti impetuosi dal 25 dicembre 1999 al 26 dicembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Corniglio, Lesignano de' Bagni, Neviano degli Arduini, Palanzano;

Piacenza: piogge persistenti dal 30 settembre 1999 al 15 novembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettere *a), b),* nel territorio dei comuni di Bettola, Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Farini, Ferriere, Gropparello, Morfasso, Ottone, Pecorara, Piozzano, Travo, Vernasca, Zerba.

Reggio nell'Emilia:

piogge persistenti dal 5 novembre 1999 al 17 novembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Baiso, Busana, Canossa, Carpineti, Casina, Castelnovo ne' Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, Vezzano sul Crostolo, Villa Minozzo;

piogge persistenti dal 5 novembre 1999 al 17 novembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Baiso, Canossa, Casina, Castelnovo ne' Monti, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, Vezzano sul Crostolo, Villa Minozzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2000

Il Ministro: DE CASTRO

00A4828

DECRETO 19 aprile 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Chieti e L'Aquila.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubbilca del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, concernente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione di Governo;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 155, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Abruzzo degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 15 dicembre 1999 al 19 dicembre 1999 nella provincia di L'Aquila;

venti impetuosi dal 26 dicembre 1999 al 27 dicembre 1999 nella provincia di Chieti;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Chieti: venti impetuosi del 26 dicembre 1999, del 27 dicembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Borrello, Casoli, Civitaluparella, Gessopalena, Torricella Peligna.

L'Aquila:

piogge alluvionali dal 15 dicembre 1999 al 19 dicembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, e provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Fossa, L'Aquila, Sant'Eusanio Forconese, Villa Sant'Angelo;

piogge alluvionali dal 15 dicembre 1999 al 19 dicembre 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Fossa, L'Aquila.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2000

Il Ministro: DE CASTRO

00A4829

DECRETO 19 aprile 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Latina e Roma.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, concernente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione di Governo;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'articolo 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996 n. 273 che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e provincie autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lazio degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria dal 4 novembre 1999 al 5 novembre 1999 nella provincia di Latina;

venti impetuosi 28 dicembre 1999 nella provincia di Latina;

venti impetuosi 28 dicembre 1999 nella provincia di Roma;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Latina:

tromba d'aria del 4 novembre 1999, del 5 novembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), e),* nel territorio dei comuni di San Felice Circeo, Terracina;

venti impetuosi del 28 dicembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Aprilia, Fondi, Monte San Biagio, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sperlonga, Terracina;

venti impetuosi del 28 dicembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Aprilia, Fondi, Formia, Gaeta, Latina, Lenola, Minturno, Monte San Biagio, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sperlonga, Terracina.

Roma: venti impetuosi del 28 dicembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), e),* nel territorio dei comuni di Anzio, Ardea, Nettuno, Pomezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2000

Il Ministro: DE CASTRO

00A4830

DECRETO 19 aprile 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Agrigento, Caltanissetta e Siracusa.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, concernente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione di Governo;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e provincie autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 13 novembre 1999 al 13 novembre 1999 nella provincia di Siracusa;

grandinate dal 18 ottobre 1999 al 16 novembre 1999 nella provincia di Agrigento;

tromba d'aria 19 dicembre 1999 nella provincia di Caltanissetta;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Agrigento: grandinate del 18 ottobre 1999, del 16 novembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, nei territori dei comuni di Bivona, Favara, Menfi, Realmonte, Ribera, Sciacca;

Caltanissetta: tromba d'aria del 19 dicembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), e),* nel territorio dei comuni di Butera;

Siracusa: grandinate del 13 novembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio del comune di Siracusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2000

Il Ministro: DE CASTRO

00A4831

DECRETO 19 aprile 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Avellino e Salerno.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni dette funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, concernente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione di Governo;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 21 novembre 1999 al 22 novembre 1999 nella provincia di Salerno;

piogge alluvionali dal 14 dicembre 1999 al 16 dicembre 1999 nella provincia di Avellino;

piogge alluvionali dal 15 dicembre 1999 al 17 dicembre 1999 nella provincia di Avellino;

piogge alluvionali dal 15 dicembre 1999 al 17 dicembre 1999 nella provincia di Salerno;

venti impetuosi 28 dicembre 1999 nella provincia di Salerno;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Avellino:

piogge alluvionali dal 14 dicembre 1999 al 16 dicembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b),* nel territorio dei comuni di Cervinara, Pietrastornina, Roccabascerana, Rotondi, Sant'Angelo a Scala, Summonte;

piogge alluvionali del 15 dicembre 1999, del 16 dicembre 1999, del 17 dicembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Atripalda, Cervinara, Cesinali, Montella, San Martino Valle Caudina;

piogge alluvionali del 15 dicembre 1999, del 16 dicembre 1999, del 17 dicembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Aiello del Sabato, Atripalda, Cervinara, Cesinali, Montella, San Martino Valle Caudina, Santa Lucia di Serino, Santo Stefano del Sole;

piogge alluvionali del 15 dicembre 1999, del 16 dicembre 1999, del 17 dicembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a),* nel territorio dei comuni di Atripalda, Montella, San Martino Valle Caudina, Senerchia;

Salerno:

grandinate del 21 novembre 1999, del 22 novembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Agropoli, Castellabate, Perdifumo;

piogge alluvionali del 15 dicembre 1999, del 16 dicembre 1999, del 17 dicembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Pontecagnano Faiano;

venti impetuosi del 28 dicembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Battipaglia, Eboli, Pontecagnano Faiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2000

Il Ministro: DE CASTRO

00A4832

DECRETO 19 aprile 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Perugia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, concernente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione di Governo;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Umbria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

venti impetuosi 20 dicembre 1999 nella provincia di Perugia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioniz nei sot-

toelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Perugia: venti impetuosi del 20 dicembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio del comune di Trevi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2000

Il Ministro: DE CASTRO

00A4833

DECRETO 19 aprile 2000.

Estensione della dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Catania al comune di Grammichele.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, concernente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione di Governo;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto ministeriale del 13 dicembre 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, con il quale è stato dichiarato, tra l'altro, il carattere di eccezionalità della siccità verificatasi dal 1° gennaio 1999 al 30 settembre 1999 in alcuni comuni della provincia di Catania per l'applicazione delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*;

Vista la delibera di giunta n. 17 dell'8 febbraio 2000, con la quale la regione Sicilia propone di estendere l'applicazione delle provvidenze di cui all' art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* della legge n. 185/1992, al territorio del comune di Grammichele;

Ritenuto di accogliere la proposta integrativa;

Decreta:

La dichiarazione di eccezionalità della siccità verificatasi dal 1° gennaio 1999 al 30 settembre 1999, di cui al decreto 13 dicembre 1999 richiamato nelle premesse, è estesa al territorio del comune di Grammichele, della provincia di Catania, ai fini dell'applicazione delle provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, previste nel medesimo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiate* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2000

Il Ministro: DE CASTRO

00A4834

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 aprile 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Liri» a r.l., in Capistrello.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DELL'AQUILA

Visto l'art. 2544, comma primo del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa, di seguito indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 22 febbraio 2000;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544, comma primo del codice civile senza procedere alla nomina dei commissari liquidatori:

società cooperativa «Liri» a r.l., con sede in Capistrello - via Mazzarino, B.U.S.C. n. 2096/269186, costituita per rogito del notaio Rauccio Filippo, repertorio n. 5996, omologata in data 19 ottobre 1994, iscritta al n. 4633 del registro delle imprese della camera di commercio di L'Aquila.

L'Aquila, 6 aprile 2000

p. *Il direttore reggente:* CELESTINI

00A4822

DECRETO 6 aprile 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Consorzio regionale cooperative di abitazione - Co.Re.Ca. società cooperativa a r.l.», in Sulmona.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DELL'AQUILA

Visto l'art. 2544, comma primo del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia, di seguito indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e 18 della legge 59/1992;

Decreta:

La seguente società cooperativa edilizia è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e legge n. 59 del 31 dicembre 1992, art. 18, senza procedere alla nomina del commisario liquidatore:

società cooperativa «Consorzio regionale cooperative di abitazione - Co.Re.Ca. società cooperativa a r.l.», con sede in Sulmona - via Cornacchiola, 10 - B.U.S.C. n. 1328/1818176, costituita in data 16 marzo 1981 per rogito del notaio Ferdinando Papa, repertorio n. 425, omologata con decreto del 24 marzo 1981, registro società n. 914, tribunale di Sulmona.

L'Aquila, 6 aprile 2000

p. *Il direttore reggente:* CELESTINI

00A4823

DECRETO 6 aprile 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Solidarietà e territorio» a r.l., in Sulmona.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DELL'AQUILA

Visto l'art. 2544, comma primo del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa, di seguito indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 22 febbraio 2000;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544, comma primo del codice civile senza procedere alla nomina dei commissari liquidatori:

società cooperativa «Solidarietà e territorio» a r.l., con sede in Sulmona, via Montenero, 33 - B.U.S.C. n. 1891/234513, costituita per rogito del notaio Gaudiosi Giuseppe, repertorio n. 48530, omologata in data 9 giugno 1988, iscritta al n. 1792 del registro delle imprese della camera di commercio di L'Aquila.

L'Aquila, 6 aprile 2000

p. *Il direttore reggente:* CELESTINI

00A4824

DECRETO 6 aprile 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Del Ferro» a r.l., in Barete.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DELL'AQUILA

Visto l'art. 2544, comma primo del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa, di seguito indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 22 febbraio 2000;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544, comma primo del codice civile senza procedere alla nomina dei commissari liquidatori:

società cooperativa «Del Ferro» a r.l., con sede in Barete (L'Aquila) - via Picente - B.U.S.C. n. 1093/157145, costituita per rogito del notaio Trecco Domenico, repertorio n. 117191, omologata in data 17 febbraio 1978 , iscritta al n. 1467 del registro delle imprese della camera di commercio di L'Aquila.

L'Aquila, 6 aprile 2000

p. *Il direttore reggente:* CELESTINI

00A48245

DECRETO 6 aprile 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Viviamo Marsia» a r.l., in Tagliacozzo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DELL'AQUILA

Visto l'art. 2544 comma primo del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa, di seguito indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 22 febbraio 2000;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544, comma primo del codice civile senza procedere alla nomina dei commissari liquidatori:

società cooperativa «Viviamo Marsia» a r.l., con sede in Tagliacozzo - frazione Roccacerro - località Marsia, B.U.S.C. n. 1296/177254, costituita per rogito del notaio Rumor Raimondo, repertorio n. 10657, omologata in data 23 giugno 1980 , iscritta al n. 1544 del registro delle imprese della camera di commercio di L'Aquila.

L'Aquila, 6 aprile 2000

p. *Il direttore reggente:* CELESTINI

00A4826

DECRETO 6 aprile 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Fontamara Giovani» a r.l., in Pescina.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DELL'AQUILA

Visto l'art. 2544, comma primo del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa, di seguito indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 22 febbraio 2000;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544, comma primo del codice civile senza procedere alla nomina dei commissari liquidatori:

società cooperativa «Fontamara Giovani» a r.l., con sede in Pescina (L'Aquila) - largo S. Salvatore, B.U.S.C. n. 1635/210975, costituita per rogito del notaio Prandi Ettore, repertorio n. 3181, omologata in data 29 aprile 1985, iscritta al n. 2264 del registro delle imprese della camera di commercio di L'Aquila.

L'Aquila, 6 aprile 2000

p. *Il direttore reggente:* CELESTINI

00A4827

DECRETO 12 aprile 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che le società cooperative si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Giacomo Matteotti» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Francesco Canale in data 30 dicembre 1955, repertorio n. 13973, registro socità n. 5/56 tribunale di Reggio Calabria;

socità cooperativa edilizia «Carlo Cattaneo» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Bruno Poggio in data 9 giugno 1962, repertorio n. 75515, registro società n. 6/62 tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 12 aprile 2000

Il direttore: LAGANÀ

00A4821

DECRETO 13 aprile 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Scandriglia 2000» a r.l., in Scandriglia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RIETI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 16 marzo 1996 con il quale sono state decentrate a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente ai casi di scioglimento senza nomina di liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, non comportando, peraltro, la nomina di alcun liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa sotto elencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, e degli articoli 2 e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Scandriglia 2000» a r.l., con sede in Scandriglia (Rieti), costituita per rogito notaio dott. Antonino Rando in data 13 settembre 1986, repertorio n. 10632, registro società n. 2423 tribunale di Rieti al n. 2423, B.U.S.C. n. 716/221202.

Rieti, 13 aprile 2000

p. *Il direttore reggente:* PADRONETTI

00A4819

DECRETO 17 aprile 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Domus», in Tropea.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di accertamento redatto in data 3 marzo 2000 dall'ispettore dott. Trapuzzano Alfonso, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Domus», con sede in Tropea (Vibo Valentia), via IV Novembre, costituita per rogito del notaio La Rovere Giorgio in Tropea, repertorio n. 33598 in data 7 maggio 1976, posizione B.U.S.C. n. 1135/145505, registro delle società n. 148 del 18 maggio 1976 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 17 aprile 2000

Il direttore: TRAPUZZANO

00A4820

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 18 aprile 2000.

Condotta adduttrice dalle sorgenti del Gologone alla diga di Pedra 'E Othoni per l'alimentazione idrica della Baronia e Cala Gonone. Risanamento idropotabile dei comuni alimentati dall'impianto di potabilizzazione di Galtellì. Ente attuatore: consorzio acquedotto sul Rio Govossai. Rifissazione termini di compimento delle espropriazioni. (Ordinanza n. 195).

IL SUB COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e delegato a definire un programma di interventi per fronteggiare la situazione di emergenza;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con al quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 1999, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 30 giugno 2000;

Viste le ordinanze del commissario governativo n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998, n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152 del 26 luglio 1999 e n. 171 del 11 novembre 1999 con le quali sono stati resi esecutivi otto stralci operativi del programma commissariale;

Atteso che tra le opere previste nel sesto stralcio operativo sono ricompresi, anche i lavori: «Condotta adduttrice dalle sorgenti del Gologone alla diga di Pedra 'E Othoni per l'alimentazione idrica della Baronia e Cala Gonone. Risanamento idropotabile dei comuni alimentati dall'impianto di potabilizzazione di Galtellì».

Atteso che con ordinanza n. 139 del 29 aprile 1999 il commissario governativo ha provveduto all'approvazione del progetto «esecutivo» dell'intervento in argomento per l'importo di L. 5.500.000.000 ed all'affidamento dell'esecuzione dell'opera stessa al consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai;

Atteso che con nota prot. n. 333 del 29 febbraio 2000, il consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai ha rappresentato quanto segue:

i termini per il compimento delle espropriazioni, fissati ai sensi dell'art. 13 della legge n. 2359/1865, con la sopracitata ordinanza n. 139 del 29 aprile 1999 scadranno in data 29 aprile 2000;

non sono state portate a compimento le procedure espropriative in quanto l'ufficio tecnico erariale di Nuoro ha sospeso, a causa dell'adozione di un nuovo programma informatico, l'esame dei frazionamenti presentati dal 4 novembre 1999 a tutto il mese di gennaio 2000;

l'ufficio tecnico erariale di Nuoro ha stimato di poter evadere l'esame dei tipi di frazionamento presentato entro il mese di giugno 2000.

Atteso pertanto che si rende necessario prorogare i termini delle espropriazioni per il conseguimento dell'approvazione dei frazionamento ed il compimento dei relativi atti conseguenti;

Ritenuto di dover provvedere alla rifissazione dei tempi per il compimento delle procedure espropriative;

Vista l'ordinanza commissariale n. 154 del 30 luglio 1999 con la quale il coordinatore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/1995, è stato nominato sub commissario governativo per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub commissario governativo con l'ordinanza commissariale sopracitata;

Ordina:

1. È confermata la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti di legge dei lavori per la realizzazione «Condotta adduttrice dalle sorgenti del Gologone alla diga di Pedra 'E Othoni per l'alimentazione idrica della Baronia e Cala Gonone. Risanamento idropotabile dei comuni alimentati dall'impianto di potabilizzazione di Galtellì» approvato con ordinanza n. 139 del 29 aprile 1999.

2. Ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i termini per il compimento delle espropriazioni relative all'opera citata sono così rifissati a decorrere dalla data del presente provvedimento: espropriazioni: compimento entro mesi dodici.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte 2ª.

Il sub commissario governativo: DURANTI

00A4809

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 27 marzo 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il decreto rettorale 31 ottobre 1994 di approvazione dello statuto dell'Universita di Siena pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 1994 e successive modificazioni;

Viste le proposte di modifica del predetto Statuto avanzate dal gruppo di lavoro costituito dal Senato accademico nella seduta del 7 giugno 1999, e approvate in linea di massima nella seduta del 4 ottobre 1999;

Viste le proposte di modifica degli articoli 27, 31 e 44 dello statuto approvate dal senato accademico nella seduta dell'8 novembre 1999;

Espletata la procedura di revisione prevista dall'art. 67 dello statuto, conclusasi con la delibera del senato accademico del 7 febbraio 2000;

Vista la nota rettorale del 21 febbraio 2000 prot. n. 3136 con la quale, nel rispetto del disposto dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989 si trasmettevano al M.U.R.S.T. le suddette proposte di modifica deliberate dal senato accademico;

Vista la nota ministeriale del 14 marzo 2000 - Prot. n. 443, con la quale il M.U.R.S.T. comunicava di non avere osservazioni da formulare in merito alle proposte di modifiche dello statuto dell'Università di Siena trasmesse con la suddetta nota rettorale;

Ritenuto pertanto di procedere alle modifiche dello statuto di Ateneo sopracitate;

Decreta:

Art. 1.

1. Agli articoli 27, 31 e 44 dello statuto dell'Università degli studi di Siena sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'art. 27, dopo: «sei docenti», al posto di «quattro studenti», leggasi: «sei studenti»;

b) al comma 3, primo periodo, dell'art. 31, dopo «da una rappresentanza dei dottorandi», viene aggiunto il seguente periodo: «e da una rappresentanza dei titolari di assegni di ricerca»;

c) al comma 3 dell'art. 44, fra: «il pro-rettore,» e «del consiglio studentesco», al posto di «un rappresentante», leggasi: «tre rappresentanti» ore, e tre rappresentanti;

d) al comma 3 dell'art. 44, dopo «del consiglio studentesco» sono aggiunti i seguenti tre periodi: Il consiglio studentesco può chiedere al rettore di inserire all'ordine del giorno particolari questioni che interessano gli studenti sulle quali non vi sia stato in precedenza il consenso unanime di tutti i componenti del senato accademico. In tal caso, la rappresentanza studentesca partecipa alla riunione con voto deliberativo. La richiesta non può comunque riguardare argomenti concernenti le persone dei docenti, salvo le questioni concernenti gli adempimenti degli obblighi didattici la destinazione dei posti di ruolo, l'attribuzione dei fondi di ricerca e, comunque, materie che esulano dalla didattica e dal diritto allo studio».

Art. 2.

1. In applicazione dell'art. 1 del presente decreto, i testi degli articoli 27, 31 e 44 dello statuto di Ateneo risultano i seguenti:

«Art. 27. — 1. I comitati per la didattica dei corsi di laurea o di diploma assolvono ai compiti operativi essenziali per una efficace organizzazione della didattica. In particolare provvedono a:

a) coordinare le attività didattiche del relativo corso di laurea e di diploma;

b) avanzare proposte ed attuare le deliberazioni relative alla didattica assunte dai consigli di facoltà e, ove esistano, dai consigli didattici;

c) approvare i piani di studio;

d) esercitare il controllo sul rispetto degli obblighi didattici e sull'efficacia dell'organizzazione didattica;

e) organizzare i servizi di orientamento e tutorato, anche in collaborazione con le organizzazioni studentesche;

f) esercitare inoltre i compiti che in materia vengono delegati dai consigli.

2. I comitati per la didattica sono composti da sei docenti e sei studenti, e durano in carica tre anni. I docenti sono nominati dal consiglio di facoltà con le modalità previste dal regolamento didattico. Gli studenti sono eletti secondo le modalità previste dal regolamento elettorale. Alle riunioni dei comitati per la didattica possono partecipare, se lo richiedono, i docenti interessati da provvedimenti che li riguardino.

3. Il presidente del comitato per la didattica è scelto tra i professori di ruolo appartenenti al comitato ed è eletto da tutti i membri del comitato stesso.».

«Art. 31. — 1. Sono organi necessari del dipartimento:

a) il consiglio di dipartimento;

b) il direttore.

2. In ragione delle dimensioni, ciascun dipartimento può prevedere nel proprio regolamento l'istituzione di una giunta.

3. Il consiglio di dipartimento è composto da tutti i docenti del dipartimento, da una rappresentanza del personale tecnico ed amministrativo, da una rappresentanza dei dottorandi e da una rappresentanza dei titolari di assegui di ricerca. Il numero dei rappresentanti è fissato dal regolamento, in conformità ai criteri fissati dal senato accademico. il segretario amministrativo partecipa alle sedute del consiglio con voto consultivo e svolge frazioni di segretario verbalizzante.

4. Il direttore è eletto dal consiglio di dipartimento tra i professori a tempo pieno del dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti. Il direttore è nominato con decreto del rettore.

5. La giunta è formata da un numero di componenti non superiore a sette, con una rappresentanza paritetica di professori ordinari, professori associati, ricercatori e con un rappresentante del personale tecnico ed amministrativo. Il direttore fa parte di diritto della giunta. Il segretario amministrativo partecipa, con voto consultivo, alle riunioni e svolge funzioni di segretario verbalizzante.

6. Il regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del dipartimento, in conformità allo statuto ed agli indirizzi del senato accademico. Il regolamento è deliberato dal consiglio di dipartimento ed approvato dal senato accademico.

7. Il direttore, la giunta e le rappresentanze elettive del dipartimento durano in carica tre anni».

«Art. 44. — 1. Il senato accademico è composto:

a) dal rettore;

b) dai presidi delle facoltà;

c) da un docente per ciascuna delle quattro aggregazioni omogenee individuate dal regolamento elettorale.

2. L'elettorato attivo e passivo spetta ai docenti appartenenti a ciascuna aggregazione. Gli eletti durano in carica quattro anni.

3. Partecipano alle riunioni del senato accademico con voto consultivo il direttore amministrativo, il prorettore, e tre rappresentanti del consiglio studentesco. Il consiglio studentesco può chiedere al rettore di inserire all'ordine del giorno particolari questioni che interessano gli studenti sulle quali non vi sia stato in precedenza il consenso unanime di tutti i componenti del senato accademico. In tal caso, la rappresentenza studentesca partecipa alla riunione con voto deliberativo. La richiesta non può comunque riguardare argomenti concernenti le persone dei docenti, salvo le questioni concernenti gli adempimenti degli obblighi didattici, la destinazione dei posti di ruolo, l'attribuzione dei fondi di ricerca e, comunque, materie che esulano dalla didattica e dal diritto allo studio.

4. Il Senato accademico è convocato in via ordinaria dal rettore e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi membri.».

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Università degli studi di Siena.

Siena, 27 marzo 2000

Il rettore: TOSI

00A4719

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

DECRETO RETTORALE 10 aprile 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università, relativamente alla scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1984, n. 836, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1995, recante «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico»;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 settembre

1996, recante l'integrazione del comma 2.9 all'art. 2 della tab. XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 1996, recante «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ad alcune scuole di specializzazione del settore medico, tra cui la scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Brescia relativamente alla istituzione della scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale, adunanza del 7 ottobre 1999, relativamente alla istituzione della scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Alla scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia sono applicate le norme comuni previste dalla tab. XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 1995, integrate dal punto 2.9. approvato con decreto ministeriale 31 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 settembre 1996, nonché, per le parti da queste non regolate, le norme generali comuni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1987.

Art. 2.

Dopo l'art. 306, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli con conseguente scorrimento nella numerazione degli articoli successivi:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA

Art. 307.

Presso la facoltà di medicina e chirurgia, è istituita la scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia.

La scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 308.

La scuola in dermatologia e venereologia ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della dermato-venereologia, comprese la cosmetica, la dermatologia tropicale e la dermatologia allergologica e professionale.

Art. 309.

La scuola rilascia il titolo di specialista in dermatologia e venereologia.

Art. 310.

Il corso di specializzazione in dermatologia e venereologia ha la durata di 4 anni, con sede amministrativa presso il dipartimento di scienze mediche e chirurgiche.

Art. 311.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia, i dipartimenti e gli istituti, nonché le strutture ospedaliere eventualmente convenzionate e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992, ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 312.

Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie e alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in due per ciascun anno, per un totale di otto specializzandi.

Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale stabilita di concerto tra il Ministero della sanità e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti alla scuola non può superare quello totale previsto nello statuto.

Art. 313.

Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Sono ammessi altresì al concorso coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito presso Università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.

I laureati in medicina e chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alle scuole di specializzazione possono essere iscritti alle scuole stesse purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei singoli corsi. Durante tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

Art. 314.

Il piano dettagliato delle attività formative di cui alle norme generali delle scuole di specializzazione è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi che terrà conto, se necessario per la scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia, di quanto disposto nell'art. 3, comma 1, del decreto interministeriale 21 febbraio 1997, per quanto riguarda la necessità di un periodo di attività didattica teorico-pratica finalizzata all'acquisizione di conoscenze radioprotezionistiche che tengano conto, per le singole discipline, del possibile svolgimento di attività radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico.

Tabella A - AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

Area A

Area propedeutica e di fisiopatologia cutanea.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomia, genetica della pelle e dei suoi annessi, di oncologia, di immunologia, nonché le conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano l'insorgenza della malattie della pelle e degli annessi cutanei.

Settori:

E04B Biologia molecolare;

E05A Biochimica;

E09A Anatomia umana;

E09B Istologia;

F03X Genetica medica;

F04A Patologia generale;

F04B Patologia clinica;

F17X Malattie cutanee e veneree.

Area B

Area laboratorio e diagnostica dermatologica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche di fisiologia, biochimica, nonché le tecniche in tutti i settori di laboratorio e di diagnostica applicati alla dermatologia e venereologia, comprese la citopatologia, l'istopatologia, l'immunopatologia, la diagnostica ultrastrutturale, la diagnostica per immagini, la microbiologia e micologia dermatologiche e la statistica medica.

Settori:

E06A Fisiologia umana;

F01X Statistica medica;

F04B Patologia clinica;

F05X Microbiologia e microbiologia clinica;

F17X Malattie cutanee e veneree;

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

Area C

Area dermatologia clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica, per la prevenzione e per la diagnosi e terapia, compresa quella chirurgica e fisioterapica, delle malattie cutanee e della dermatologia pediatrica, delle malattie immunologiche con prevalente estrinsecazione cutanea, delle malattie neoplastiche cutanee. Lo specializzando deve inoltre saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica.

Settori:

E07X Farmacologia;

E08X Botanica farmaceutica;

F01X Statistica medica;

F07C Malattie dell'apparato cardiaco;

F08B Chirurgia plastica;

F17X Malattie cutanee e veneree;

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia;

F22B Medicina legale.

Area D

Area dermatologia allergologica e professionale.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica, per la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle malattie cutanee di natura allergologica e professionale e ambientale.

Settori:

F01X Statistica medica;

F17X Malattie cutanee e veneree.

Area E

Area venereologia e malattie sessualmente trasmesse.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione della epidemiologia, la prevenzione, la legislazione, la diagnosi e la terapia, compresa quella fisica, delle malattie trasmissibili per via sessuale compresa l'AIDS.

Settori:

F04A Patologia generale;

F17X Malattie cutanee e veneree;

F22A Igiene generale e applicata.

Area F

Area dermatologia cosmetologica ed estetica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e pratiche relative alle valutazioni strumentali dei parametri fisiologici della cute, dei test funzionali nonché alla diagnosi e terapia degli inestetismi cutanei, all'etica professionale ed alla legislazione sanitaria.

Settori:

E07X Farmacologia;

E08X Biologia farmaceutica;

F17X Malattie cutanee e veneree;

F22B Medicina legale.

Area G

Area dermatologia tropicale.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le principali conoscenze teoriche e tecniche per la prevenzione diagnosi e terapia delle malattie dermatologiche tropicali comprese quelle insorte su cute caucasica e le malattie dermatologiche cosmopolite insorte su cute nera.

Settori:

F01X Statistica medica;

F05X Microbiologia;

F17X Malattie cutanee e veneree;

F22A Igiene generale e applicata.

Area H

Area dermatologia chirurgica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche per la diagnosi e terapia delle malattie dermatologiche suscettibili di trattamento chirurgico.

Settori:

E07X Farmacologia;

F17X Malattie cutanee e veneree;

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

Tabella B - STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

1. aver eseguito personalmente almeno 40 biopsie cutanee;

2. aver eseguito personalmente e/o valutato almeno:

100 esami microscopici e colturali di materiale biologico;

30 esami sierologici per le MTS;

30 esami istologici e immunopatologici;

10 test di dermatologia cosmetologica (phmetria, submetria, elastometria, tricogramma, etc.);

50 test cutanei.

3. aver seguito personalmente almeno 400 casi di dermopatie di cui:

50 casi di dermatologia allergologica;

50 casi di MTS;

50 di dermatologia oncologica;

30 di dermatologia pediatrica,

partecipando attivamente alla programmazione, esecuzione e controllo dei protocolli terapeutici.

4. aver partecipato come osservatore o aver eseguito personalmente sotto supervisore almeno:

80 interventi di chirurgia dermatologica;

100 trattamenti di terapia fisica (crioterapia, fototerapia, diatermocoagulazione, trattamenti LASER);

20 trattamenti infiltrativi intralesionali.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico di ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Brescia, 10 aprile 2000

Il rettore: PRETI

00A4778

DECRETO RETTORALE 10 aprile 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università, relativamente alla scuola di specializzazione in biochimica clinica.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1984, n. 836 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935 n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936 n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982 n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1995, 31 luglio 1996 e 3 luglio 1996, recanti: «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico»;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1997 recante: «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ad alcune scuole di specializzazione del settore medico, tra cui la scuola di specializzazione in biochimica clinica»;

Visto il testo di modifica alla tipologia della scuola di specializzazione in biochimica clinica proposto a livello nazionale dai direttori della scuola;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Brescia relativamente al riordino della scuola di specializzazione in biochimica clinica, secondo la tipologia proposta a livello nazionale dai direttori della scuola;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale, nell'adunanza del 15 settembre 1999, all'adeguamento del percorso didattico della scuola di specializzazione in biochimica clinica alla normativa europea, suggerito dai direttori delle scuole di specializzazione in biochimica;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Alla scuola di specializzazione in biochimica clinica sono applicate le norme comuni previste dalla tab. XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 1995, integrate dal punto 2.9. approvato con decreto ministeriale 31 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 settembre 1996, nonché, per le parti da queste non regolate, le norme generali comuni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1987.

Art. 2.

Gli articoli da 100 a 107 sono sostituiti dai seguenti, con conseguente scorrimento nella numerazione degli articoli successivi:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BIOCHIMICA CLINICA

Art. 100.

Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituita la scuola di specializzazione in biochimica clinica.

La scuola di specializzazione in biochimica clinica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 101.

La scuola ha lo scopo di formare medici e laureati specialisti nell'area della medicina di laboratorio, della diagnostica biochimico-clinica e di biologia molecolare clinica (genetico-molecolare), fornendo qualificazione professionale specifica nei suddetti campi e competenze nell'organizzazione del laboratorio clinico e nelle sue integrazioni con la medicina clinica.

Art. 102.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina di laboratorio-biochimica clinica e biologia molecolare clinica.

Sono previsti due indirizzi:

a) indirizzo diagnostico aperto ai laureati in medicina e chirurgia.

b) indirizzo analitico-tecnologico aperto ai laureati in altre discipline scientifiche (scienze biologiche,

chimica, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica, biotecnologie mediche o farmaceutiche, medicina veterinaria).

Art. 103.

Il corso di specializzazione in biochimica clinica ha la durata di 5 anni.

Art. 104.

La scuola ha sede amministrativa presso il dipartimento di scienze biomediche e biotecnologie.

Art. 105.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. Lo standard complessivo di addestramento professionalizzante è indicato nella tabella *B*.

Art. 106.

La scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno, per un totale di settantacinque specializzandi.

Tabella A - AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

Area A

Area propedeutica biochimica e biometria.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze generali, anche di tipo metodologico, che utilizzerà per lo studio delle discipline e delle applicazioni specialistiche, anche su testi e pubblicazioni in lingua inglese;

Settori:

F01X statistica medica;

E10X biofisica;

E05A biochimica;

E05B biochimica clinica;

E04B biologia molecolare;

L18A lingua e letteratura inglese (inglese scientifico).

Area B

Area biochimica e genetica molecolare.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze generali anche di tipo metodologico di biochimica cellulare e molecolare, di genetica e di genetica molecolare.

Settori:

E04B biologia molecolare;

E05A biochimica;

E05B biochimica clinica;

E11X genetica;

E13X biologia applicata;

F03X genetica medica.

Area C - Area biochimica analitico strumentale.

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze di biochimica applicata, biochimica analitica e deve affrontare lo studio delle strumentazioni analitiche biochimiche.

Settori:

E05A biochimica;

E05B biochimica clinica;

C01A chimica analitica;

C03X chimica generale ed inorganica;

C05X chimica organica;

C07X chimica farmaceutica.

Area D

Area metodologie e tecnologie di laboratorio.

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire lo studio delle metodologie e tecnologie utilizzate in campo diagnostico di laboratorio con particolare riguardo alle tematiche relative alla raccolta, conservazione e trattamento dei materiali biologici, all'automazione ed informatica in biochimica clinica, ed al controllo di qualità in medicina di laboratorio.

Settori:

E05A biochimica;

E05B biochimica clinica;

K05A sistemi di elaborazione delle informazioni;

K06X bioingegneria elettronica.

Area E

Area diagnostica molecolare a livello genico.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le metodologie di diagnostica genetica e molecolare delle malattie ereditarie ed acquisite e quelle utilizzate in campo medico-legale; deve inoltre approfondire le conoscenze relative al supporto biotecnologico della medicina di laboratorio nel campo della terapia genica.

Settori:

F03X genetica medica;

E04B biologia molecolare;

E05A biochimica;

E05B biochimica clinica;

E13X biologia applicata;

F22B medicina legale.

Area F

Area biochimica clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve affrontare lo studio della biochimica e fisiopatologia delle principali alterazioni morbose con particolare riguardo alla diagnostica di laboratorio nei vari settori della patologia ivi conclusi gli aspetti di farmacologia clinica e di enzimologia clinica.

Settori:

E05A biochimica;

E05B biochimica clinica;

F04A patologia generale;

F04B patologia clinica;

F06A anatomia patologica;

E07X farmacologia;

V30B fisiologia degli animali domestici

F22B medicina legale.

Area G

Area della biochimica clinica speciale.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principi e le metodologie di laboratorio per la diagnosi biochimica, il monitoraggio di specifiche patologie, nonché la loro prevenzione.

Settore:

E05B biochimica clinica.

Area H

Area immunologia e microbiologia diagnostiche.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principali aspetti della diagnostica in campo immunopatologico, microbiologico e virologico; deve inoltre approfondire le conoscenze relative ai supporto di medicina di laboratorio nel campo della medicina dei trapianti.

Settori:

F05X microbiologia e microbiologia clinica;

F04A patologia generale;

F04B patologia clinica;

E05B biochimica clinica.

Area I

Area ematologica, immunoematologica, endocrinologia ed oncologia di laboratorio.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principi e le metodologie di laboratorio per la diagnosi e il monitoraggio delle malattie del sangue, delle neoplasie e delle endocrinopatie anche con riguardo alla citopatologia e citodiagnostica.

Settori:

F07G malattie del sangue;

F04C oncologia medica;

F06A anatomia patologica;

E05B biochimica clinica;

F04B patologia clinica

F07E endocrinologia;

F07A medicina interna.

Area L

Area organizzazione e gestione del laboratorio diagnostico.

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire le tematiche relative alla gestione manageriale del laboratorio diagnostico e della organizzazione del lavoro con particolare riguardo ai problemi connessi con la prevenzione degli infortuni e norme di sicurezza ed elementi di legislazione sanitaria, nonché all'etica medica e alla deontologia professionale.

Settori:

E05B biochimica clinica;

F22A igiene generale e applicata;

P02A economia aziendale;

P02D organizzazione aziendale.

Area M

Area integrazione diagnostica multidisciplinare (indirizzo diagnostico).

Obiettivo: lo specializzando deve maturare conoscenze di base nei vari campi della diagnostica strumentale in maniera da essere pronto ad affrontare un approccio alla diagnosi multidisciplinare integrata basato sui dati clinici, di diagnostica per immagini e di diagnostica di laboratorio.

Settori:

F07A medicina interna;

F18X diagnostica per immagini e radioterapia;

E05B biochimica clinica;

F04B patologia clinica;

F06A anatomia patologica.

Area N

Area chimico-analitico-strumentale (indirizzo diagnostico).

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di chimica-fisica biologica, di chimica analitica e di chimica analitica clinica, nonché le conoscenze delle principali strumentazioni analitiche e separative anche complesse.

Settori:

C02X chimica fisica;

C03X chimica generale e inorganica;

E05A biochimica;

E05B biochimica clinica;

C01A chimica analitica;

C07X chimica farmaceutica.

Area O

Area propedeutica alla patologia umana (indirizzo analitico-tecnologico).

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze inerenti i meccanismi fisiopatogenetici delle patologie umane relative ad organi e sistemi dell'uomo.

Settori:

E09A anatomia umana;

E09B istologia;

E06A fisiologia umana;

F04A patologia generale;

F06A anatomia patologica;

F07A medicina interna.

Tabella B - STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE.

L'attività teorica e pratica obbligatoria per lo specializzando (per non meno di 5.500 ore totali nei cinque anni di corso) è così ripartita:

partecipazione all'attività diagnostica di almeno mille casi clinici (indirizzo diagnostico);

attività di ambulatorio (compresi i prelievi per l'indirizzo diagnostico);

frequenza nel settore di esami urgenti;

frequenza in laboratori di grande automazione;

frequenza in laboratori di ematologia di laboratorio, inclusa la citofluorimetria, nonché la lettura al microscopio di preparati di sangue periferico e midollo osseo;

frequenza in laboratori di microscopia e citologia clinica (indirizzo diagnostico), con la lettura per entrambi gli indirizzi di sedimenti urinari e l'esame delle feci compresa la ricerca di parassiti;

frequenza in laboratori di proteinologia clinica;

frequenza in laboratori per la ricerca di recettori e marcatori tumorali;

frequenza in laboratori di ormonologia clinica;

frequenza in laboratori di biochimica clinica separativa (indirizzo analitico-tecnologico);

frequenza in laboratori di farmacologia clinica e tossicologia;

frequenza in laboratori di biochimica cellulare e colture cellulari;

frequenza in laboratori di biochimica, biologia molecolare e biochimica genetica applicate alla clinica;

frequenza in laboratori di microbiologia e virologia clinica;

frequenza in laboratori di grandi automazioni analitiche (gas-massa, NMR, etc.) (indirizzo analitico-tecnologico);

presentazione di almeno un seminario annuale su argomenti di medicina di laboratorio.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica e limitatamente alla parte biochimico-analitico, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Il consiglio della scuola stabilisce l'ammontare delle ore di frequenza nei vari laboratori e settori sopra indicati per ciascun discente appartenente ai due indirizzi.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Brescia, 10 aprile 2000

Il rettore: PRETI

00A4779

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 18 aprile 2000 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Claudia Pasini Vagnola, console onorario della Repubblica di Malta a Savona.

00A4841

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti e manufatti esplosivi

CON DECRETO MINISTERIALE N. 559/C.6716-XV.J(1955) DEL 20.3.2000, I manufatti esplosivi, qui di seguito descritti, che la Ditta Giuseppe BARBAGALLO intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Santa Venerina (CT) - contrada Scura di Linare, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico:

COLPO A SFERA BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE ROSSO
COLPO A SFERA BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE BLU
COLPO A SFERA BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE ARGENTO
COLPO A SFERA BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE VERDE
COLPO A SFERA BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE AZZURRO
COLPO A SFERA BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE VIOLA
COLPO A SFERA BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE BIANCO
COLPO A SFERA BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE SFERA DI CARBONE
COLPO A SFERA BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE GIALLO
COLPO A SFERA BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE TREMOLANTE ORO
COLPO A SFERA BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE TREMOLANTE BIANCO
COLPO A SFERA BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE INTERMITTENTE BIANCO
COLPO A SFERA BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE SALICE ORO
COLPO A SFERA BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE SALICE VERDE
COLPO A SFERA BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE SALICE ROSSO

COLPO A DOPPIA SFERA BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE ROSSO
COLPO A DOPPIA SFERA BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE BLU
COLPO A DOPPIA SFERA BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE ARGENTO
COLPO A DOPPIA SFERA BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE VERDE
COLPO A DOPPIA SFERA BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE AZZURRO
COLPO A DOPPIA SFERA BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE VIOLA
COLPO A DOPPIA SFERA BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE BIANCO
COLPO A DOPPIA SFERA BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE SFERA DI CARBONE
COLPO A DOPPIA SFERA BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE GIALLO
COLPO A DOPPIA SFERA BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE TREMOLANTE ORO
COLPO A DOPPIA SFERA BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE TREMOLANTE BIANCO
COLPO A DOPPIA SFERA BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE INTERMITTENTE BIANCO
COLPO A DOPPIA SFERA BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE SALICE ORO
COLPO A DOPPIA SFERA BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE SALICE VERDE
COLPO A DOPPIA SFERA BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE SALICE ROSSO

PEONIA BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE VERDE
PEONIA BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE AZZURRO
PEONIA BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE VIOLA
PEONIA BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE BIANCO
PEONIA BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE SFERA DI CARBONE
PEONIA BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE GIALLO
PEONIA BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE TREMOLANTE ORO
PEONIA BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE TREMOLANTE BIANCO
PEONIA BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE INTERMITTENTE BIANCO
PEONIA BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE SALICE ORO
PEONIA BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE SALICE VERDE
PEONIA BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE SALICE ROSSO

UNA RIPRESA DI RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 90

UNA RIPRESA DI LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 90

UNA RIPRESA DI FARFALLE BARBAGALLO CALIBRO 90

UNA RIPRESA DI FISCHI BARBAGALLO CALIBRO 90

UNA RIPRESA DI GIRELLE BARBAGALLO CALIBRO 90

UNA RIPRESA DI ULULI BARBAGALLO CALIBRO 90

RITARDO DI SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE ROSSO
RITARDO DI SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE BLU
RITARDO DI SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE ARGENTO
RITARDO DI SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE VERDE
RITARDO DI SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE AZZURRO
RITARDO DI SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE VIOLA
RITARDO DI SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE BIANCO
RITARDO DI SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE SFERA DI CARBONE
PITARDO DI SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE GIALLO
RITARDO DI SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE TREMOLANTE ORO
RITARDO DI SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE ITREMOLANTE BIANCO
RITARDO DI SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE INTERMITTENTE BIANCO
RITARDO DI SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE SALICE ORO
RITARDO DI SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE SALICE VERDE
RITARDO DI SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE SALICE ROSSO

RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE ROSSO
RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE BLU
RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE ARGENTO
RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE VERDE
RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE AZZURRO
RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE VIOLA
RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE BIANCO
RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE SFERA DI CARBONE
RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE GIALLO
RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE TREMOLANTE ORO
RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE TREMOLANTE BIANCO
RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE INTERMITTENTE BIANCO
RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE SALICE ORO
RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE SALICE VERDE
RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE SALICE ROSSO

RITARDO DI PEONIE E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE ROSSO
RITARDO DI PEONIE E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE BLU
RITARDO DI PEONIE E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE ARGENTO
RITARDO DI PEONIE E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE VERDE
RITARDO DI PEONIE E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE AZZURRO
RITARDO DI PEONIE E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE VIOLA
RITARDO DI PEONIE E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE BIANCO
RITARDO DI PEONIE E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE SFERA DI CARBONE
RITARDO DI PEONIE E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE GIALLO
RITARDO DI PEONIE E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE TREMOLANTE ORO
RITARDO DI PEONIE E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE TREMOLANTE BIANCO
RITARDO DI PEONIE E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE INTERMITTENTE BIANCO
RITARDO DI PEONIE E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE SALICE ORO
RITARDO DI PEONIE E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE SALICE VERDE
RITARDO DI PEONIE E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE SALICE ROSSO

RITARDO DI FARFALLE E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 90

RITARDO DI GIRELLE E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 90

RITARDO DI ULULI E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 90

RITARDO DI FISCHI E RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 90

DUE RIPRESE DI RENTINE BARBAGALLO CALIBRO 90

RITARDO DI SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE ROSSO
RITARDO DI SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE BLU
RITARDO DI SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE ARGENTO
RITARDO DI SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE VERDE
RITARDO DI SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE AZZURRO
RITARDO DI SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE VIOLA
RITARDO DI SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE BIANCO

RITARDO DI SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE SFERA DI CARBONE
RITARDO DI SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE GIALLO
RITARDO DI SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE TREMOLANTE ORO
RITARDO DI SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE TREMOLANTE BIANCO
RITARDO DI SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE INTERMITTENTE BIANCO
RITARDO DI SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE SALICE ORO
RITARDO DI SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE SALICE VERDE
RITARDO DI SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE SALICE ROSSO

RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE ROSSO
RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE BLU
RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE ARGENTO
RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE VERDE
RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE AZZURRO
RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE VIOLA
RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE BIANCO
RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE SFERA DI CARBONE
RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE GIALLO
RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE TREMOLANTE ORO
RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE TREMOLANTE BIANCO
RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE INTERMITTENTE BIANCO
RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE SALICE ORO
RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE SALICE VERDE
RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE SALICE ROSSO

RITARDO DI PEONIE E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE ROSSO
RITARDO DI PEONIE E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE BLU
RITARDO DI PEONIE E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE ARGENTO
RITARDO DI PEONIE E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE VERDE
RITARDO DI PEONIE E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE AZZURRO
RITARDO DI PEONIE E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE VIOLA
RITARDO DI PEONIE E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE BIANCO
RITARDO DI PEONIE E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE SFERA DI CARBONE
RITARDO DI PEONIE E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE GIALLO
RITARDO DI PEONIE E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE TREMOLANTE ORO
RITARDO DI PEONIE E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE TREMOLANTE BIANCO
RITARDO DI PEONIE E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE INTERMITTENTE BIANCO
RITARDO DI PEONIE E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE SALICE ORO
RITARDO DI PEONIE E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE SALICE VERDE
RITARDO DI PEONIE E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 90 DI COLORE SALICE ROSSO

RITARDO DI FARFALLE E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 90
RITARDO DI GIRELLE E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 90
RITARDO DI ULULI E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 90
RITARDO DI FISCHI E LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 90
DUE RIPRESE DI LAMPI BARBAGALLO CALIBRO 90
DUE RIPRESE DI FARFALLE BARBAGALLO CALIBRO 90
DUE RIPRESE DI FISCHI BARBAGALLO CALIBRO 90
DUE RIPRESE DI GIRELLE BARBAGALLO CALIBRO 90
DUE RIPRESE DI ULULI BARBAGALLO CALIBRO 90

Con decreto ministeriale n. 559/C.21605-XV.J(2193) del 29.3.2000, i manufatti esplosivi denominati:

- BOMBA VENERE C80;
- BOMBA VENERE C90;
- BOMBA VENERE C120;
- BOMBA SATURNO C160-A;
- BOMBA SATURNO C160-B;
- BOMBA SATURNO C170;
- BOMBA SATURNO C210;
- BOMBA HERMES C210;
- BOMBA HERMES C260;
- SFERA ZEUS C10;
- SFERA ZEUS C13;
- SFERA ZEUS C16;
- SFERA ZEUS C21;
- SFERA ZEUS C25,

che la "F.LLI LICCARDO S.n.c." intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Giugliano in Campania (NA) - località Schiavi, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV^ categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.23699-XV.J(1911) del 29.3.2000, i manufatti esplosivi denominati:
B11036.01 (d.f.: SFERA VARIANTE DAL VIOLA AL VERDE 10 CM);
B11036.02 (d.f.: SFERA VARIANTE DAL VERDE AL ROSSO 10 CM);
B11036.03 (d.f.: SFERA VARIANTE DAL ROSSO ALL'ARGENTO 10 CM);
B11036.04 (d.f.: SFERA VARIANTE DAL VIOLA ALL'ARGENTO 10 CM);
B11036.05 (d.f.: SFERA VARIANTE DAL ROSSO AL BLU 10 CM);
B11036.06 (d.f.: SFERA VARIANTE DALL'ARGENTO AL VERDE 10 CM),
che la "R. RIEDLINGER S.r.l." con sede in Merano (BZ) intende importare dalla ditta Jiangmen Native Produce I/E Co - Cina, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV^ categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.16948-XV.J(2137) del 22.3.2000, i manufatti esplosivi denominati "BOMBA D'ANGELO 70A" e "BOMBA D'ANGELO 70B" che la ditta "LA PIROTECNICA" di D'Angelo Luigi intende produrre nel proprio stabilimento sito in Udine - località Prà D'Attimis, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV^ categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14584-XV.J(2101) del 20.3.2000, il manufatto esplosivo denominato MORS 2, che la "PIROTECNICA MORSANI S.r.l." intende produrre nel proprio stabilimento sito in località Vacugno di Belmonte S. (RI), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV^ categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14576-XV.J(2093) del 20.3.2000, il manufatto esplosivo denominato MORS 3, che la "PIROTECNICA MORSANI S.r.l." intende produrre nel proprio stabilimento sito in località Vacugno di Belmonte S. (RI), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV^ categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14578-XV.J(2095) del 20.3.2000, il manufatto esplosivo denominato MORS 4, che la "PIROTECNICA MORSANI S.r.l." intende produrre nel proprio stabilimento sito in località Vacugno di Belmonte S. (RI), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV^ categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14580-XV.J(2097) del 20.3.2000, il manufatto esplosivo denominato MORS 1, che la "PIROTECNICA MORSANI S.r.l." intende produrre nel proprio stabilimento sito in località Vacugno di Belmonte S. (RI), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV^ categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14583-XV.J(2100) del 20.3.2000, il manufatto esplosivo denominato MORS 14, che la "PIROTECNICA MORSANI S.r.l." intende produrre nel proprio stabilimento sito in località Vacugno di Belmonte S. (RI), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV^ categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14575-XV.J(2092) del 20.3.2000, il manufatto esplosivo denominato MORS 13, che la "PIROTECNICA MORSANI S.r.l." intende produrre nel proprio stabilimento sito in località Vacugno di Belmonte S. (RI), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV^ categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.22541-XV.J(1935) del 29.3.2000, il manufatto esplosivo denominato "SALICE TRAVERSINO SCOPPIETTANTE", che il sig. LA ROSA Lorenzo intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Ventimiglia di Sicilia (PA), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV^ categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.24043-XV.J(2269) del 30.3.2000, i prodotti esplosivi denominati OCTOL TIPO 1 e OCTOL TIPO 2, che la "S.E.I. - Società Esplosivi Industriali S.p.A. con sede in Ghedi (BS), intende importare, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella II^ categoria - gruppo 'B' dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.16520-XV.J(2130) del 22.3.2000, il manufatto esplosivo denominato SFERA MORSANI 25, che la "PIROTECNICA MORSANI S.r.l." intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in località Vacugno di Belmonte S. (RI), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV^ categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.16521-XV.J(2131) del 22.3.2000, il manufatto esplosivo denominato SFERA MORSANI 30, che la "PIROTECNICA MORSANI S.r.l." intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in località Vacugno di Belmonte S. (RI), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV^ categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.16522-XV.J(2132) del 22.3.2000, il manufatto esplosivo denominato SFERA MORSANI 40, che la "PIROTECNICA MORSANI S.r.l." intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in località Vacugno di Belmonte S. (RI), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV^ categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14155-XV.J(2078) del 20.3.2000, i manufatti esplosivi denominati:

- COLPO A SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE ROSSO;
- COLPO A SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE BLU;
- COLPO A SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE ARGENTO;
- COLPO A SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE VERDE;
- COLPO A SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE AZZURRO;
- COLPO A SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE VIOLA;
- COLPO A SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE BIANCO;
- COLPO A SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE SFERA DI CARBONE;
- COLPO A SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE GIALLO;
- COLPO A SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE ARANCIONE;
- COLPO A SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE TREMOLANTE ORO;
- COLPO A SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE TREMOLANTE BIANCO;
- COLPO A SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE INTERMITTENTE BIANCO;

- COLPO A SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE SALICE ORO;
- COLPO A SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE SALICE VERDE;
- COLPO A SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE SALICE ROSSO;
- COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE ROSSO;
- COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE BLU;
- COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE ARGENTO;
- COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE VERDE;
- COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE AZZURRO;
- COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE VIOLA;
- COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE BIANCO;
- COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE SFERA DI CARBONE;
- COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE GIALLO;
- COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE ARANCIONE;
- COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE TREMOLANTE ORO;
- COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE TREMOLANTE BIANCO;
- COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE INTERMITTENTE BIANCO;
- COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE SALICE ORO;
- COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE SALICE VERDE;
- COLPO A DOPPIA SFERA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE SALICE ROSSO;
- PEONIA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE ROSSO;
- PEONIA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE BLU;

- PEONIA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE ARGENTO;
- PEONIA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE VERDE;
- PEONIA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE AZZURRO;
- PEONIA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE VIOLA;
- PEONIA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE BIANCO;
- PEONIA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE SFERA DI CARBONE;
- PEONIA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE GIALLO;
- PEONIA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE ARANCIONE;
  PEONIA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE TREMOLANTE ORO;
- PEONIA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE TREMOLANTE BIANCO;
- PEONIA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE INTERMITTENTE BIANCO;
- PEONIA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE SALICE ORO;
- PEONIA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE SALICE VERDE;
- PEONIA CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE SALICE ROSSO;
- UNA RIPRESA DI RENTINE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115;
- UNA RIPRESA DI LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115;
- UNA RIPRESA DI FARFALLE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115;
- UNA RIPRESA DI FISCHI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115;
- UNA RIPRESA DI GIRELLE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115;
- UNA RIPRESA DI ULULI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE ROSSO;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE BLU;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE ARGENTO;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE VERDE;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE AZZURRO;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE VIOLA;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE BIANCO;

- RITARDO DI SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE SFERA DI CARBONE;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE GIALLO;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE ARANCIONE;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE TREMOLANTE ORO;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE TREMOLANTE BIANCO;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE INTERMITTENTE BIANCO;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE SALICE ORO;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE SALICE VERDE;
- RITARDO DI SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE SALICE ROSSO;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE ROSSO;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE BLU;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE ARGENTO;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE VERDE;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE AZZURRO;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE VIOLA;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE BIANCO;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE SFERA DI CARBONE;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE GIALLO;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE ARANCIONE;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE TREMOLANTE ORO;

- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE TREMOLANTE BIANCO;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE INTERMITTENTE BIANCO;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE SALICE ORO;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE SALICE VERDE;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E RENTINE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE SALICE ROSSO;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE ROSSO,
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE BLU;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE ARGENTO;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE VERDE;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE AZZURRO;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE VIOLA;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE BIANCO;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE SFERA DI CARBONE;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE GIALLO;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE ARANCIONE;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE TREMOLANTE ORO;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE TREMOLANTE BIANCO;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE INTERMITTENTE BIANCO;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE SALICE ORO;
- RITARDO DI PEONIE E RENTINE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE SALICE VERDE;

- RITARDO DI PEONIE E RENTINE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE SALICE ROSSO;
- RITARDO DI FARFALLE E RENTINE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115;
- RITARDO DI GIRELLE E RENTINE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115;
- RITARDO DI ULULI E RENTINE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115;
- RITARDO DI FISCHI E RENTINE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115;
- DUE RIPRESE DI RENTINE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE ROSSO;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE BLU;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE ARGENTO;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE VERDE;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE AZZURRO;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE VIOLA;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE BIANCO;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE SFERA DI CARBONE;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE GIALLO;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE ARANCIONE;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE TREMOLANTE ORO;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE TREMOLANTE BIANCO;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE INTERMITTENTE BIANCO;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE SALICE ORO;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE SALICE VERDE;
- RITARDO DI SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE SALICE ROSSO;

- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE ROSSO;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE BLU;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE ARGENTO;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE VERDE;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE AZZURRO;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE VIOLA;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE BIANCO;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE SFERA DI CARBONE;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE GIALLO;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE ARANCIONE;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE TREMOLANTE ORO;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE TREMOLANTE BIANCO;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE INTERMITTENTE BIANCO;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE SALICE ORO;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE SALICE VERDE;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE SALICE ROSSO;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE ROSSO;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE BLU;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE ARGENTO;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE VERDE;

- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE AZZURRO;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE VIOLA;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE BIANCO;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE SFERA DI CARBONE;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE GIALLO;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE ARANCIONE;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE TREMOLANTE ORO;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE TREMOLANTE BIANCO;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE INTERMITTENTE BIANCO;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE SALICE ORO;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE SALICE VERDE;
- RITARDO DI PEONIE E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115 DI COLORE SALICE ROSSO;
- RITARDO DI FARFALLE E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115;
- RITARDO DI GIRELLE E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115;
- RITARDO DI ULULI E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115;
- RITARDO DI FISCHI E LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115;
- DUE RIPRESE DI LAMPI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115;
- DUE RIPRESE DI FARFALLE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115;
- DUE RIPRESE DI FISCHI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115;
- DUE RIPRESE DI GIRELLE CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115;
- DUE RIPRESE DI ULULI CON COLPO FINALE VACCALLUZZO CALIBRO 115,

che la "PIROTECNIA S.r.l." intende produrre nel proprio stabilimento sito in Belpasso (CT) - Contrada Edere II Traversa, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV^ categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.16951-XV.J(2140) del 20.3.2000, gli artifici pirotecnici, che la s.n.c. VALLEFUOCO intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico:

VALLEFUOCO G70
VALLEFUOCO G80
VALLEFUOCO G90
VALLEFUOCO G100
VALLEFUOCO G110
VALLEFUOCO G130
VALLEFUOCO G160
VALLEFUOCO G180

00A4811-00A4812-00A4839-00A4840

Modificazioni allo statuto della Fondazione «Enrico ed Enrica Sovena», in Roma

Con decreto ministeriale 5 aprile 2000 sono state apportate le modifiche dello statuto della Fondazione «Enrico ed Enrica Sovena», con sede in Roma, deliberate dal consiglio di amministrazione con atto pubblico del 25 febbraio 1998, numero di repertorio 15469/4593, a rogito del dott. Antonio Ioli, notaio in Roma.

00A4813

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione orizzonte speranza - Onlus», in Boves

Con decreto ministeriale 6 aprile 2000 la «Fondazione orizzonte speranza - Onlus», con sede in Boves (Cuneo), è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto, redatto il 30 dicembre 1999, repertorio n. 69430/11009, a rogito del notaio dott. Ivo Grosso.

00A4814

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia della «Santissima Trinità», in Rende

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 aprile 2000, viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia «Santissima Trinità», con sede in Rende (Cosenza).

00A4835

Riconoscimento civile dell'estinzione dell'Arciconfraternita «Reale S. Giovanni di Capistrano», in Napoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 aprile 2000, viene estinta l'Arciconfraternita «Reale S. Giovanni di Capistrano», con sede in Napoli. Il patrimonio di cui è titolare l'ente viene devoluto parte all'Arcidiocesi di Napoli e parte all'Arciconfraternita della «Carità del Signore», con sede in Napoli.

Il provvedimento di estinzione avrà efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche del tribunale di Napoli.

00A4836

Riconoscimento della personalità giuridica del Santuario Diocesano della Beata Vergine del Soccorso, in Minucciano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 aprile 2000, viene riconosciuta la personalità giuridica del Santuario Diocesano della Beata Vergine del Soccorso, con sede in Minucciano (Lucca).

00A4837

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa religiosa della Compagnia di Gesù denominata «Collegium Professorum Sectionis S. Aloisii Pontificiae Facultatis Theologicae Italiae Meridionalis», in Napoli.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 aprile 2000 viene riconosciuta la personalità giuridica alla Casa religiosa della Compagnia di Gesù denominata «Collegium Professorum Sectionis S. Aloisii Pontificiae Facultatis Theologicae Italiae Meridionalis», con sede in Napoli.

00A4838

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 9 maggio 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8978
Yen giapponese	98,25
Dracma greca	336,17
Corona danese	7,4529
Corona svedese	8,1645
Sterlina	0,58470
Corona norvegese	8,1495
Corona ceca	36,847
Lira cipriota	0,57240
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	258,35
Zloty polacco	4,0525
Tallero sloveno	204,7247
Franco svizzero	1,5481
Dollaro canadese	1,3418
Dollaro australiano	1,5545
Dollaro neozelandese	1,8845
Rand sudafricano	6,3228

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A4851

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Trasferimento della sede legale della società «Invest Eurofid S.r.l.»

Con decreto interministeriale 13 giugno 1992, modificato in data 24 dicembre 1996, con il quale la società «Invest Eurofid S.r.l.», con sede legale in Roma, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria, è ulteriormente modificato nella parte relativa alla sede legale trasferita da Roma ad Empoli.

00A4815

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Rinnovo della composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 2000-2002

Con decreto ministeriale 23 marzo 2000, sono stati nominati i componenti del consiglio superiore dei lavori pubblici, a decorrere dalla data del decreto medesimo e per la durata di un biennio.

Con successivi decreti si provvederà all'integrazione della composizione di cui all'art. 1 con gli esperti di cui all'art. 3, lettera *t)*, della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e con i restanti tre rappresentanti del Ministero dei trasporti e della navigazione.

00A4810

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Fidenza

Con decreto n. 4907 del 23 giugno 1999 del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2000, registro n. 1, foglio n. 113, è stato disposto il passaggio dal demanio al petrimonio dello Stato del terreno della superficie di ha 0, 05, 40 distinto in catasto del comune di Fidenza (Parma) al foglio n. 58, mappali numeri 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 1012 e 1010 riportato nell'estratto di mappa rilasciato dall'ufficio tecnico erariale di Parma, planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

00A4842

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Casalgrande

Con decreto n. 1082 del 7 giugno 1999 del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero delle Finanze, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2000, registro n. 1, foglio n. 115, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno della superficie di ha 03, 62, 86 distinto in catasto del comune di Casalgrande (Reggio Emilia) al foglio n. 36, mappali numeri 57 - 58 - 59 - 116 - 136 - 137, riportato nell'estratto di mappa rilasciato dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Emilia, planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

00A4843

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Valdadige».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Esaminata la domanda presentata dal «Consorzio tutela Valdadige bianco e rosso D.O.C» — legittimato ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1994 — intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Valdadige» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1975 e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1987 e con decreto ministeriale 18 giugno 1992.

Viste le risultanze della pubblica audizione svoltasi a Rivalta (Verona) 10 novembre 1999.

Ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno — in conformità con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni — essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il direttore generale

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA DENOMINA-MINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "VALDADIGE"

Art. 1.

A) La denominazione di origine controllata "Valdadige" od in lingua tedesca "Etschtaler", è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie: Bianco, Rosso, Rosato, Pinot grigio, Pinot bianco, Chardonnay, Schiava, Novello e Frizzante.
B) La denominazione di origine controllata "Valdadige", nei limiti e alle condizioni stabilite dal presente disciplinare, può essere accompagnata dal riferimento alla sottozona "Terra dei Forti", per le seguenti tipologie: Rosso superiore, Enantio, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Sauvignon .
La menzione Riserva è consentita per le tipologie Rosso superiore, Enantio, Cabernet franc e Cabernet sauvignon.

Art. 2.

A)
La denominazione di origine controllata "Valdadige" è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelogfafica:
Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling italico, Muller Thurgau e Chardonnay, da soli o congiuntamente, in misura non inferiore al 20%;
Trebbiano toscano, Nosiola, Sauvignon e Garganega, da soli o congiuntamente, per la differenza.

La denominazione di origine controllata "Valdadige" è riservata al vino rosso o rosato ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelogfafica:
Lambrusco a foglia frastagliata (Enantio) e/o Schiave (sottovarietà e sinonimi), minimo 50%;
Merlot, Pinot nero, Lagrein, Teroldego, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente, per la differenza.

La denominazione di origine controllata "Valdadige" con la specificazione di vitigno Pinot grigio, Pinot bianco, Chardonnay è riservata al vino ottenuto dal corrispondente vitigno per almeno l'85%.
Possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e autorizzati nelle rispettive province, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15 %.
La denominazione di origine controllata "Valdadige" con la specificazione di vitigno "Schiava" è riservata al vino ottenuto dalle uve del corrispondente vitigno, nella varietà Schiava grossa, Schiava gentile e Schiava grigia, da sole o congiuntamente, per almeno l'85%.
Possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e autorizzati nelle rispettive province, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15 %.
B)
La Denominazione di Origine Controllata "Valdadige", con la specificazione aggiuntiva della sottozona "Terra dei Forti" è riservata ai vini prodotti nella zona delimitata all'art. 3, lettera B), e può essere rivendicata soltanto per le seguenti tipologie:

Rosso Superiore e deve essere ottenuto da uve prodotte da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Merlot e Lambrusco a foglia frastagliata (Enantio) minimo 70%, di cui almeno il 30% di Lambrusco a foglia frastagliata.

Possono concorrere per un massimo del 30% alla produzione di detto vino, congiuntamente o disgiuntamente, anche le uve provenienti dai vitigni Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Lagrein e Teroldego.

Con la specificazione dei seguenti vitigni: Enantio, Cabernet franc, Cabernet sauvignon ed è riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e autorizzati nella provincia di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15 %.
Con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Sauvignon ed è riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e autorizzati nella provincia di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15 %.

Art. 3.

A) Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valdadige" devono essere prodotte nell'intero territorio dei comuni appresso indicati:
Provincia di Trento:
Avio, Ala, Aldeno, Arco, Besenello, Calliano, Calavino, Cavedine, Cembra, Drò, Faedo, Faver, Giovo, Isera, Lasino, Lavis, Lisignano, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago, Torbole, Nogaredo, Nomi, Padergnone, Pomarolo, Riva del Garda, Roverè della Luna, Rovereto, San Michele all'Adige, Segonzano, Tenno, Trambileno, Trento, Vezzano, Villalagarina, Volano, Zambano.
Provincia di Bolzano:
Andriano, Appiano, Bolzano, Bronzolo, Caines, Caldaro, Cermes, Cornedo all'Isarco, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Fiè, Gargazzone, Lagundo, Laives, Lana, Magrè all'Adige, Marlengo, Merano, Montagna, Nalles, Ora, Parcines, Postal, Renon, Riflano, Salorno, San Pancrazio, Scena, Terlano, Termeno, Tesino, Tirolo, Vedena.
Provincia di Verona:
Brentino Belluno, Dolcè, Rivoli Veronese.

B) Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valdadige" con la specificazione aggiuntiva della sottozona "Terra dei Forti" devono essere prodotte esclusivamente nei territori dei comuni di Brentino Belluno, Dolcè e Rivoli Veronese, in provincia di Verona e Avio, in provincia di Trento.
Per le varietà "Cabernet Franc", Cabernet sauvignon", "Merlot", "Sauvignon" e "Pinot bianco" il territorio di produzione, invece, è limitato ai terreni posti al di sopra dell'unghia di collina di detti comuni.
Tale zona è così delimitata:
Destra Adige: le aree poste ad ovest della sotto descritta linea di delimitazione.
Partendo dal confine tra i comuni di Ala ed Avio, si segue la strada provinciale n. 90, fino ad arrivare al confine nord del comune di Brentino-Belluno.
Di qui si prosegue lungo la canaletta demaniale di scarico acque alluvionali, posta a ridosso

della strada provinciale n. 11, per arrivare in "località Molini" di Belluno Veronese. Si sale verso sud per la strada" comunale inferiore dei Molini", per immettersi poi sulla strada provinciale n. 11 e proseguire sempre in direzione sud fino a che la medesima incrocia il "rio Secco". Si segue questo torrente fino al limite est del mappale 55 (foglio 13) e si prosegue a sud, ricomprendendo i mappali 165 e 56 (foglio 13), fino ad incrociare la strada "comunale dell'Adige e Campazzo". Una volta attraversata, si prosegue lungo la fossa di scarico demaniale fino a raggiungere località "Strette", dove tale canaletta si immette nel fiume Adige.
Si riprende, quindi, la strada provinciale n. 11 sino ad arrivare in località "Cà Vecchia", da dove si prosegue per la strada "vicinale dei Prè".
Si procede quindi verso sud fino ad immettersi nuovamente sulla strada provinciale numero 11 in località Rivalta. Da questo punto si continua per detta strada provinciale fino ad arrivare in località "Rivalta di Sotto". Il confine passa ad est di detta frazione fino ad arrivare alla strada "vicinale via di Sotto". Si prosegue seguendo il limite inferiore della scarpata fino ad incrociare una capezzagna.
Si segue la medesima in direzione est fino ad arrivare alla scarpata che fiancheggia il fiume Adige. Di qui si procede in direzione sud per il margine inferiore della scarpata, si sottopassa quindi la A22 del Brennero fino a raggiungere la strada provinciale n. 11. Si continua per tale strada provinciale fino ad incrociare il limite nord della particella 137 (foglio 25), per proseguire poi lungo il margine inferiore della scarpata adiacente il fiume Adige.
Si oltrepassano il "Rio Bissolo" e la A22 del Brennero e si continua per il margine inferiore della scarpata fino ad incrociare prima la strada "vicinale Fanghet" e poi la strada "vicinale del Figar". Il confine corre verso sud, seguendo la strada "vicinale del Figar", per poi seguire il margine inferiore della scarpata.
Si incrociano di seguito, la strada "vicinale del Faval" e la strada "vicinale delle Nogarazze". Si avanza verso sud per tale strada vicinale, fino ad intersecare la strada "vicinale delle Due Croci". Si scende per quest'ultima fino a raggiungere il limite inferiore della scarpata del fiume Adige. Di lì si fiancheggia detta scarpata, denominata la "Costa", fino ad arrivare alla strada "vicinale della Rua". Il confine continua lungo il margine inferiore della scarpata, attraversa la A22 del Brennero e raggiunge la strada provinciale n. 11. Si prosegue a sud per detta strada , si sottopassa la A22 del Brennero e si continua fino al margine nord del mappale 48 (foglio 32). Si procede verso est (escludendo il mappale 24, foglio 32) fino ad arrivare al limite inferiore della scarpata, posta ad est della strada "vicinale dei Vegroni". Si continua per tale scarpata fino a raggiungere la strada "vicinale di Brondolo", limite sud del Comune di Brentino Belluno. Si prosegue a sud per il margine inferiore di tale scarpata, fino ad incrociare la strada "vicinale Tessari che porta all'Adige". Di lì si percorre la strada "vicinale dei Tessari alla Ca' Nova", fino ad incontrare la strada "vicinale di Mezza Campagna".
Si procede ad ovest, seguendo il margine inferiore della scarpata fino ad arrivare alla strada provinciale n. 11. Si prosegue in direzione sud per detta strada 11 fino a raggiungere "Forte Canal". Si attraversa la A22 del Brennero e si continua verso sud per la strada"vicinale della Dogana o Genio Militare". Si attraversa la "Valle Piccola" e si imbocca la strada "vicinale delle Fornaci" fino ad incrociare il canale "Medio Adige". Si fiancheggia qust'ultimo in direzione sud fino ad incontrare il canale di scarico acque in loc. "Gaium", che si segue in direzione est, fino ad intersecare la strada "comunale del Ragano". Si procede in direzione sud per questa strada comunale fino a toccare il limite sud del Comune di Rivoli V.se.

Sinistra Adige: le aree poste ad est della sotto descritta linea di delimitazione.
Partendo dal confine tra i comuni di Ala ed Avio si costeggia in direzione sud la linea ferroviaria, fino ad arrivare al casello ferroviario n. 43 in provincia di Verona. Di li si segue il margine superiore della scarpata, si sottopassa la A22 del Brennero fino a toccare il margine sud ovest del mappale 109. Di li si risale ad est fino ad incontrare una strada vicinale posta a fianco della A22 del Brennero. Percorrendo tale strada vicinale verso sud, si arriva ad incrociare la strada "vicinale dei Prè". Si prosegue ad ovest per tale strada vicinale, alla fine della quale si segue il muro dell'ex "dogana militare".
Ricomprendendo il mappale 139 (foglio 1), il confine prosegue per il margine superiore della scarpata fino al mappale 63 (foglio 1), dopo di che continua seguendo il margine inferiore della scarpata, attraversando: la strada "vicinale della Pozza", la A22 del Brennero, la strada "vicinale dell'Adige" e la ferrovia Verona – Brennero. Il confine segue il lato sud del campo sportivo di Ossenigo, fino ad incrociare "Via VI Novembre". Imboccata la medesima in direzione nord, si raggiunge "Via Corno d'Aquilio". Di li si prosegue verso sud fino ad immettersi sulla strada SS 12. Da questa statale si continua a sud fino a intersecare il margine nord del mappale 65 (foglio 9). Si continua in direzione sud-ovest fino a raggiungere la ferrovia Verona – Brennero. Il confine corre lungo la ferrovia, a sud, fino ad incrociare la strada "comunale dei Pra Longhi". Di qui si risale per tale strada fino ad attraversare il "vaio delle Casarole"; si fiancheggia il margine inferiore della scarpata fino ad incontrare la A22 del Brennero. Si continua a sud per tale autostrada fino al mappale 108 (foglio 15). Si procede per il margine inferiore della scarpata fino ad arrivare al confine nord del mappale 101 (foglio 15), per poi proseguire, in direzione sud, per la ferrovia Verona – Brennero ed arrivare in località Ovetti.
Si segue, in direzione sud-ovest, quindi il ciglio superiore della scarpata, fino ad incrociare la strada"vicinale Ceredello", che si percorre fino a raggiungere nuovamente la ferrovia Verona – Brennero, che si segue a sud fino ad intersecare il sottopasso della strada "vicinale Tombejolo o Campagna".
Si avanza verso est circoscrivendo il limite nord ed est del mappale 65 (foglio 29), per arrivare alla strada statale 12. La stessa si percorre in direzione sud fino all'abitato nord di Volargne.
Si continua per "Via Menego" e "Via del Marmo", fino al limite sud del Comune di Dolcè.

Art. 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valdadige" devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta.
Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

Per i nuovi impianti e reimpianti dei vigneti di cui all'art. 2, lettera B), la densità minima di piante per ettaro non deve essere inferiore a 3.500 ceppi, tranne che per le varietà Lambrusco a foglia frastagliata (Enantio) e Teroldego, per le quali la densità minima di piante per ettaro non deve essere inferiore a 3.000 ceppi.

Sono ammesse le forme di allevamento a pergoletta trentina e le forme a spalliera.

È esclusa ogni pratica di forzatura ed è consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro di coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Valdadige" di cui all'art. 2, lettera A) ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere i seguenti:

Vino	Uva/Ha (tonn.)	Vol.%
Bianco	15	9,5
Rosso	15	10
Rosato	15	9,5
Pinot bianco	15	9,5
Pinot grigio	14	9,5
Chardonnay	15	9,5
Schiava	15	9,5

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione di detti vini devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purchè la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino di cui trattasi.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Valdadige", con la specificazione "Terra dei Forti" di cui all'art. 2, lettera B) ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere i seguenti:

Vino	Uva/Ha (tonn.)	Vol.%
Rosso Superiore	12	10,5
Enantio	12	10,5
Cabernet franc	12	10,5
Cabernet sauvignon	10	11,0
Chardonnay	12	10,5
Pinot bianco	12	10,5
Pinot grigio	12	10,5
Sauvignon	10	11,0

La Regione Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano, con proprio Decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, possono stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, un limite massimo di produzione di uve per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero delle Politiche Agricole Forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento delle quote massime consentite, saranno prese in carico per la produzione di vino da tavola.

Art. 5

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente articolo 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della provincia di Verona.
Per i vini della Denominazione di Origine Controllata "Valdadige", con la specificazione della sottozona "Terra dei Forti", le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della rispettiva zona di produzione delimitata nel precedente art. 3, lettera B).
In deroga, è consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate in cantine situate nell'intero territorio amministrativo delle province di Verona e Trento.
Le deroghe di cui sopra sono concesse alle aziende dal Ministero delle Politiche Agricole Forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini – sentite le Regioni interessate e comunicate all'Ispettorato Repressione Frodi e alle competenti Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
La denominazione di origine controllata "Valdadige", con la specificazione "novello", è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti iscritti all'albo "Valdadige" rosso, dei comuni di Brentino – Belluno, Dolcè e Rivoli Veronese, tutti in provincia di Verona.

I mosti ed i vini a denominazione di origine controllata "Valdadige", con la specificazione "Chardonnay" e "Pinot bianco" possono essere elaborati nella versione frizzante, attuando esclusivamente il processo della rifermentazione naturale.
La zona di elaborazione dei vini frizzanti comprende la regione Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano.

E' consentito l'arricchimento alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa comunitaria e nazionale.

I vini della Denominazione di Origine Controllata "Valdadige" possono essere conservati in recipienti di legno.

La resa massima dell'uva in vino finito per i prodotti di cui all'art. 2, lettere A) e B), non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

Le operazioni di maturazione e affinamento in bottiglia, laddove obbligatorie, devono aver luogo unicamente nella provincia di Verona e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

I vini della Denominazione di Origine Controllata "Valdadige" con la specificazione della sottozona "Terra dei Forti", Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Sauvignon devono essere immessi al consumo dopo il 1° aprile dell'anno successivo alla vendemmia.

I vini della Denominazione Controllata "Valdadige" , con la specificazione della sottozona "Terra dei Forti", Rosso superiore, Enantio, Cabernet franc e Cabernet sauvignon devono essere immessi al consumo dopo il 1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia.

I vini della Denominazione Controllata "Valdadige" con la specificazione della sottozona "Terra dei Forti", Rosso superiore, Enantio, Cabernet franc e Cabernet sauvignon, possono riportare la menzione "riserva" solo qualora vengano sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a due anni, di cui almeno tre mesi di affinamento in bottiglia.
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1 novembre dell'anno di produzione delle uve.

Ai fini della designazione, per i vini della Denominazione di Origine Controllata "Valdadige" con la specificazione della sottozona "Terra dei Forti" Rosso riserva, dovrà essere omessa la specificazione "superiore".

Art. 6

a denominazione di origine controllata

I vini "Valdadige" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Valdadige" bianco:
colore: paglierino;
profumo: vinoso, gradevole e caratteristico;
sapore: armonico, fresco, moderatamente acido e talvolta amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 17 g/l.

"Valdadige" rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso; profumo: vinoso, gradevole;
sapore: armonico, moderatamente acido, talvolta amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l.

"Valdadige" rosato:
colore: rosa più o meno intenso;
profumo: vinoso, gradevole, delicato;
sapore: morbido, lievemente acido, talvolta amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 17 g/l.

"Valdadige" Pinot bianco:
colore: giallo paglierino;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: armonico, fresco, sapido;
zuccheri riduttori residui: massimo 6 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto 17 g/l.

"Valdadige" Pinot grigio:
colore: giallo paglierino;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: armonico, pieno;
zuccheri riduttori residui: massimo 6 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo 17 g/l.
"Valdadige" Chardonnay:
colore: giallo paglierino;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: fresco, sapido, armonico;
zuccheri riduttori residui: massimo 6 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo:17 g/l.
"Valdadige" Schiava:
colore: da granato a rubino;
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: morbido, moderatamente acido, talvolta amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo 17 g/l.
Valdadige Novello
colore: rosso rubino;
profumo: vinoso, intenso, fruttato, caratteristico;
sapore: sapido, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18 g/l.
Valdadige Chardonnay e Pinot bianco frizzante
spuma: sottile, persistente;
colore: giallo paglierino;
profumo: gradevole, fruttato;
sapore: secco o amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15 g/l.

I vini a denominazione di origine controllata "Valdadige" con la specificazione della sottozona "Terra dei Forti" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Rosso superiore
colore: rosso rubino, con riflessi granati se invecchiato;
profumo: intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 22 g/l.

Rosso riserva
colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento ;
profumo: ampio, intenso, talvolta speziato;
sapore: pieno, armonico, caldo, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 24 g/l.
Enantio e Riserva
colore: rosso rubino intenso, con riflessi granati se invecchiato;
profumo: gradevole, caratteristico, leggermente speziato;
sapore: secco, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol. (riserva 12%vol.);
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 21 g/l.
Cabernet franc e Riserva
colore: rosso rubino intenso, con riflessi granati se invecchiato;
profumo: caratteristico, leggermente speziato;
sapore: secco, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol. (riserva 12%vol.);
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 21 g/l.
Cabernet sauvignon e Riserva
colore: rosso rubino, con riflessi granati se invecchiato;
profumo: vinoso, caratteristico, leggermente speziato;
sapore: secco, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol. (riserva 12%vol.);
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 23 g/l.
Chardonnay
colore: giallo paglierino;
profumo: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18 g/l.
Pinot bianco
colore: giallo paglierino;
profumo: delicato, fine;
sapore: secco, talvolta amarognolo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18 g/l.
Pinot grigio
colore: giallo paglierino, talvolta ramato;
profumo:gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18 g/l.

Sauvignon
colore: giallo paglierino;
profumo: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: fresco, asciutto, con aroma caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto secco netto minimo: 18 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

E' facoltà del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini[1], modificare con proprio decreto i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto.

Art. 7

Nella etichettatura, designazione e presentazione e dei vini a denominazione di origine controllata "Valdadige" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e attributi "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei e tali da trarre in inganno l'acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore, quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina" ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
Il riferimento alle indicazioni geografiche e toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve, è consentito soltanto in conformità al disposto del D.M. 22.4.92.

Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione Controllata "Valdadige", di cui all'art. 2 – lettera A), può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purchè veritiera e documentabile.
Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione Controllata "Valdadige" di cui all'art. 2 – lettera B), è obbligatorio riportare l'annata di produzione delle uve.

La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo è consentita, alle condizioni previste dalla legge.

La menzione "Terra dei Forti" e i toponimi di vigna vanno riportati in etichetta sopra la denominazione di origine, senza soluzioni di continuità, con i caratteri di stampa di dimensioni pari o inferiori a quelli usati per la denominazione medesima.

Art. 8

I contenitori dei vini di cui all'art. 2, lett. A) possono essere chiusi con i vari dispositivi ammessi dalla vigente normativa, compresi i tappi di materiale inerte.
I medesimi possono essere della capacità nominale massima di 60 litri; per i contenitori in vetro non sono previsti vincoli colorimetrici.
I vini di cui all'art. 2, lett. B) devono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 1,5 litri.
Per gli stessi è obbligatorio l'uso della tradizionale bottiglia di vetro, chiusa con tappo raso bocca.
Per la tappatura dei contenitori dei vini frizzanti si applicano le norme vigenti in materia.

00A4791

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto rettorale 13 marzo 2000 della Libera Università di lingue e comunicazioni di Milano recante: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 30 marzo 2000).

Nelle premesse al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 69, prima colonna, dove è scritto: «Visto l'art. 1 della legge 29 luglio 1991, n. 243, relativo alle università non statali legalmente *non* riconosciute;», leggasi: «Visto l'art. 1 della legge 29 luglio 1991, n. 243, relativo alle università non statali legalmente riconosciute;».

00A4844

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.